



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

**GreenFEST**

**“Green Festivals and Events through Sustainable Tenders”**

LIFE16 GIE/IT/00748

**Action B.2 Definition of environmental criteria for the cultural sector**

**Sub-Action B.2.4 Guidelines for the implementation of GPP in the cultural sector**

## **Linee guida per l'implementazione del GPP nel settore degli eventi culturali**

**(Festival e rassegne culturali - Eventi musicali)**





LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

This document contains the Guidelines for the application of the Minimum Environmental Criteria elaborated within the GreenFEST Project - Green Festivals and Events through Sustainable Tenders - for the assignment of the services of organization and management of a cultural event, which may include, in whole or in part, the following phases of the life cycle of a cultural event:

- a) organization;
- b) promotion and communication;
- c) realization;
- d) post-event activities.

These Guidelines have the objective of facilitating the integration of the Minimum Environmental Criteria in calls for tender.

The Environmental Criteria for "the organization and management of cultural events" include the following event categories:

- Festival
- Cultural reviews
- Musical events

As foreseen by the project, the Guidelines will be an operational tool for local authorities and public structures that have the intention of:

- applying green contracts when promoting, financing or managing cultural activities;
- to improve the overall environmental performance of the cultural sector on their territory;
- reduce the operating costs of cultural events;
- to disseminate the green culture among all their stakeholders.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

## Sommario

1. Premessa .....	5
2. Come realizzare un appalto verde nell'organizzazione e gestione degli eventi culturali.....	6
3. Riduzione degli impatti ambientali di un evento .....	7
4. L'oggetto dell'appalto.....	8
5. Selezione dei candidati.....	8
6. Le Specifiche Tecniche di base per realizzare un evento sostenibile.....	9
<i>Riduzione dell'uso di carta e stampe su materiali eco-compatibili.....</i>	<i>9</i>
<i>Allestimenti realizzati con materiali di riciclo e riuso e arredi sostenibili.....</i>	<i>10</i>
<i>Gadget a basso impatto ambientale.....</i>	<i>11</i>
<i>Selezione della location in base alla tutela della biodiversità.....</i>	<i>11</i>
<i>Servizi di ristoro e catering a basso impatto ambientale.....</i>	<i>12</i>
<i>Trasporti per raggiungere l'evento.....</i>	<i>12</i>
<i>Trasporto dei materiali.....</i>	<i>13</i>
<i>Consumi energetici per l'organizzazione dell'evento.....</i>	<i>14</i>
<i>Consumi energetici durante l'evento.....</i>	<i>15</i>
<i>Gestione dei rifiuti.....</i>	<i>16</i>
<i>Accessibilità e uguaglianza.....</i>	<i>17</i>
<i>Formazione al personale.....</i>	<i>18</i>
<i>Informazione al pubblico.....</i>	<i>19</i>
	3





LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

7. Criteri premianti .....	20
<i>Calcolo dei consumi e della CO2 equivalente dell'evento</i> .....	20
<i>Gestione del rischio dovuto ai cambiamenti climatici</i> .....	21
<i>Destinazione del cibo non somministrato</i> .....	22
<i>Mobilità sostenibile</i> .....	22
<i>Salute e sicurezza</i> .....	23
<i>Valorizzazione del territorio</i> .....	24
<i>Promozione e comunicazione</i> .....	24
<i>Sponsorizzazione delle iniziative culturali</i> .....	25
<i>Prodotti carta tessuto</i> .....	26
<i>Prodotti per la pulizia</i> .....	26
<i>Imballaggi</i> .....	27
8. Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali) .....	27
<i>Riduzione e gestione dei rifiuti</i> .....	27
<i>Modularità</i> .....	28
ALLEGATO A_ CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA .....	29
ALLEGATO B_ FORNITURA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI .....	33
ALLEGATO C_ TITOLO II DEL D.LGS 152/2006 .....	57
ALLEGATO D_ SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE .....	69
ALLEGATO E_ VEICOLI .....	75
ALLEGATO F_ APPARECCHIATURE INFORMATICHE DA UFFICIO .....	78
ALLEGATO G_ MATRICE DI MONITORAGGIO .....	105
ALLEGATO H_ RISTORAZIONE COLLETTIVA .....	109
ALLEGATO I_ DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 9 LUGLIO 2009 (2009/568/CE) .....	110
ALLEGATO L_ PULIZIA PER EDIFICI .....	112





LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

## 1. Premessa

Questo documento contiene le Linee Guida per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi elaborati nell'ambito del **Progetto GreenFEST - Green Festivals and Events through Sustainable Tenders** - per l'affidamento dei servizi di organizzazione e gestione di un evento culturale, che può comprendere, in tutto o in parte, le seguenti fasi del ciclo di vita di un evento culturale:

- a) organizzazione;
- b) promozione e comunicazione;
- c) realizzazione;
- d) attività post evento.

I criteri si suddividono in criteri ambientali “di base” e “premiati”. Tali Linee Guida hanno l'obiettivo di facilitare l'integrazione dei Criteri Ambientali Minimi nei bandi di gara.

I CAM per “l'organizzazione e la gestione degli eventi culturali” comprendono le seguenti categorie di eventi:

- Festival e rassegne culturali
- Eventi musicali

Come previsto dal progetto, le Linee Guida saranno uno strumento operativo per le autorità locali e le strutture pubbliche che hanno l'intenzione di:



[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- applicare appalti verdi quando promuovono, finanziano o gestiscono attività culturali;
- migliorare le prestazioni ambientali complessive del settore culturale sul loro territorio;
- ridurre i costi operativi degli eventi culturali;
- disseminare la cultura verde tra tutti i loro stakeholder.

Le presenti Linee guida saranno presentate al Ministero dell'Ambiente e alle regioni che fanno parte del "Comitato di gestione per l'attuazione del PAN GPP" per includere l' "organizzazione degli eventi" come categoria del PAN GPP e per utilizzare i contenuti delle linee guida come base per la definizione di un set di criteri ambientali minimi.

## 2. Come realizzare un appalto verde nell'organizzazione e gestione degli eventi culturali

I CAM per l'organizzazione e la gestione degli eventi culturali, in particolare per i festival e rassegne culturali e gli eventi musicali, in numeri:

- 9 Specifiche tecniche
  1. Riduzione del consumo delle risorse naturali
  2. Selezione della location in base alla tutela della biodiversità
  3. Catena di Fornitura
  4. Gestione dei trasporti per raggiungere l'evento ed il trasporto dei materiali
  5. Consumi energetici
  6. Gestione dei rifiuti
  7. Accessibilità e uguaglianza
  8. Formazione al personale
  9. Informazione al pubblico
- 11 Specifiche tecniche premianti



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

1. Calcolo dei consumi e della CO2 equivalente dell'evento
  2. Gestione del rischio dovuto ai cambiamenti climatici
  3. Destinazione del cibo non somministrato
  4. Mobilità sostenibile
  5. Salute e sicurezza
  6. Valorizzazione del territorio
  7. Promozione e comunicazione
  8. Sponsorizzazione delle attività culturali
  9. Prodotti in carta e tessuto
  10. Prodotti per la pulizia
  11. Imballaggi
- 2 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)
    1. Riduzione e gestione dei rifiuti
    2. Modularità

### 3. Riduzione degli impatti ambientali di un evento

Organizzare un evento sostenibile rappresenta un impegno concreto volto a ridurre l'impatto ambientale, sociale ed economico delle sue attività. Questo approccio offre l'opportunità di dimostrare e condividere con i propri stakeholder le modalità in cui i temi della sostenibilità sono stati applicati all'interno dell'organizzazione.

In generale, gli impatti principali di un evento si possono riscontrare nella produzione di rifiuti, nel consumo di risorse energetiche e idriche, nel consumo eccessivo di risorse e di materie prime non derivanti da materiali riciclati o ecocompatibili, nelle emissioni di CO2 sia nell'ambito dei trasporti, che dell'evento in generale. Inoltre, l'organizzazione e lo svolgimento di un evento hanno un forte impatto sia sulle comunità circostanti, che sul territorio dove esso si svolge.

Uno degli obiettivi che tale progetto si pone è quello di permettere all'offerente di creare un sistema di gestione ambientale integrato orientato alla sostenibilità dell'evento e alla riduzione dei suoi impatti in tema ambientale e sociale, favorendo l'implementazione dei Criteri ambientali Minimi attraverso le linee guida di questo documento.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Tale approccio può essere sviluppato attraverso una diffusione all'interno dell'organizzazione dei principi e delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale per incrementare una maggiore conoscenza e attenzione verso il tema della sostenibilità.

Una delle componenti fondamentali, è data dalla creazione di collaborazioni e sinergie con soggetti ed enti specializzati nel settore della sostenibilità.

Allo stesso modo risultano importanti la formazione del personale operante all'interno dell'evento e la divulgazione al pubblico delle informazioni relative all'impatto ambientale e sociale dell'evento, e alle metodologie utilizzate per ridurre tale impatto durante la sua organizzazione e il suo svolgimento prevedendo anche azioni volte a risanare il luogo dello svolgimento dell'evento qual ora si sia danneggiato.

### Aspetti sociali

Per dare seguito alle istanze di carattere sociale nell'ambito degli eventi sostenibili, è opportuno tenere in considerazione possibili problemi legati alle filiere di fornitura a volte costituite da catene di fornitura complesse e frammentate che coinvolgono paesi dove è elevato il rischio di lesione dei diritti umani fondamentali e del diritto al "lavoro dignitoso". Pertanto, si raccomanda ove possibile di applicare le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volte a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale.

### 4. L'oggetto dell'appalto

Servizio di organizzazione e gestione dell'evento ..... (festival e rassegne culturali e/o eventi musicali) a basso impatto ambientale.

### 5. Selezione dei candidati

Per selezionare gli offerenti, la stazione appaltante deve richiedere all'offerente come requisito di capacità tecnico-professionale quello di essere in grado di adottare un sistema di gestione ambientale o di gestione sostenibile degli eventi, conforme alle norme europee o internazionali (ISO 14001, EMAS, ISO 20121). L'offerente presenta, alternativamente:





LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- a) una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco gestione e audit), in corso di validità;
- b) una certificazione secondo la Norma ISO 14001;
- c) un certificato equivalente in materia, rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati membri;
- d) altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli offerenti come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

Oppure nel caso di certificazione degli eventi sostenibili:

- a) una certificazione secondo la Norma ISO 20121;
- b) un certificato equivalente in materia, rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati membri;
- c) altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione sostenibile degli eventi, prodotte dagli offerenti come una descrizione dettagliata del sistema di gestione sostenibile degli eventi, attuato dall'offerente (politica ambientale, coinvolgimento degli stakeholder, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione sostenibile dell'evento, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

## 6. Le Specifiche Tecniche di base per realizzare un evento sostenibile

### *Riduzione dell'uso di carta e stampe su materiali eco-compatibili*

L'offerente per rispettare tale criterio può effettuare diverse azioni:

1. Ridurre l'uso di carta sviluppato attraverso la digitalizzazione rivolta ad ogni tipo di documento. Tale azione può essere attuata attraverso la predisposizione di un biglietto elettronico con QR code o tramite la ricevuta di acquisto del biglietto inviata via mail e quindi mostrabile tramite smartphone.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

2. Prevedere la digitalizzazione di materiale informativo quali brochure o mappe digitali sugli smartphone/tablet.
3. Prevedere la comunicazione e la promozione dell'evento tramite sito internet, social e canali virtuali, evitando l'uso di pubblicità cartacea.
4. Pre impostare la stampante sulla modalità "stampa Fronte/Retro" e preferire la stampa di più pagine per foglio.
5. Scegliere una tipografia, selezionando quelle che sono a basso impatto ambientale, che utilizzano cioè carta e inchiostri sostenibili, macchine e attrezzature a basso consumo, e che eventualmente certificano anche il loro servizio.
6. Utilizzare carta riciclata o certificata (ECOLABEL, FSC/PFSC o equivalenti) per ridurre al minimo gli impatti ambientali (vedi **Allegato A**).

### Verifiche richieste agli offerenti

Nella applicazione dei criteri da 1 a 4 l'offerente deve presentare una relazione dettagliata sottoscritta dal legale rappresentante in cui descriva le modalità di digitalizzazione che intende attuare all'interno dell'evento; per il punto 5 deve fornire la documentazione che fornirà la tipografia a basso impatto ambientale relativo all'uso di carta certificata e a inchiostri sostenibili.

Per il punto 6 la carta acquistata/utilizzata deve rispettare le verifiche previste dal decreto ministeriale "Acquisto di carta per copia e carta grafica" approvato con DM 4 aprile 2013 (vedi **Allegato A**).

### Allestimenti realizzati con materiali di riciclo e riuso e arredi sostenibili

L'offerente per l'allestimento dell'evento deve provvedere ad utilizzare materiali derivanti da riciclo e riutilizzabili possibilmente in altri eventi e/o in modi diversi dalla funzione originale. L'offerente nell'acquisto di tali materiali deve tenere in considerazione le specifiche tecniche previste nel documento "Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni", approvato con DM 11 gennaio 2017 (vedi **Allegato B**).

### Verifiche richieste agli offerenti



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Per garantire che la fornitura di allestimenti provenga da materiali di riciclo e riuso, l'offerente deve fornire una relazione dettagliata sui materiali utilizzati con l'indicazione di eventuali certificazioni e relativa documentazione; per l'utilizzo di allestimenti in carta e cartone riciclato, deve presentare una dichiarazione di sostenibilità proveniente dal fornitore. Per tutti gli altri prodotti l'offerente dovrà rispettare le verifiche del CAM "Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni", approvato con DM 11 gennaio 2017 (vedi **Allegato B**)

### Gadget a basso impatto ambientale

Per la fornitura dei gadget distribuibili durante l'evento, l'offerente deve:

1. Provvedere a fornire solo gadget riutilizzabili e non monouso (es. borracce, carica batterie ad energia cinetica, etc.)
2. Fornire gadget derivanti da materiale riciclato, riusato o biodegradabile
3. Acquistare gadget derivanti da attività socialmente utili (es. provenienti da centri di accoglienza, carceri, etc.)
4. Provvedere affinché gli imballaggi di tali gadget siano costituiti da materiale riciclato e che permettano la conservazione del contenuto come previsto dal *D.lgs. n. 152/2006* (vedi **Allegato C**).

### Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente deve fornire delle schede tecniche per ogni gadget utilizzato in cui sono elencati i materiali che lo compongono e la provenienza, la marca e il modello del gadget che verrà fornito, ed il codice articolo del produttore.

### Selezione della location in base alla tutela della biodiversità

L'offerente deve provvedere a tutelare il territorio in particolare quando esso si svolge in aree protette ZPS e SIC, come previsto dal regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 della rete Natura 2000, attraverso alcune misure preventive quali:

1. La predisposizione di un piano preventivo per sanare i danni possibili che verranno arrecati dall'organizzazione e dallo svolgimento dell'evento



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

2. Prevedere la riqualifica del luogo dove si svolgerà l'evento
3. Rendere pubblica la data e gli orari dell'evento alle comunità limitrofe alla location per informare la popolazione.

### Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente dovrà fornire la documentazione relativa al luogo dove intende svolgere l'evento attestando o meno l'interferenza e la distanza ad aree con elevata biodiversità o aree protette. In particolare, dovrà specificare le possibili criticità riscontrabili a livello di impatto ambientale e sociale, e le misure previste per limitare tali impatti.

### Servizi di ristoro e catering a basso impatto ambientale

Per la fornitura di prodotti alimentari e/o per il servizio di catering, l'offerente è tenuto a far riferimento ai *CAM per ristorazione collettiva per i paragrafi 5.3.1 e 6.3.1* (vedi **Allegato D**).

### Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente deve rispettare le verifiche previste dal *CAM per ristorazione collettiva per i paragrafi 5.3.1 e 6.3.1* (vedi **Allegato D**).

### Trasporti per raggiungere l'evento

Nella gestione dei trasporti per ridurre l'utilizzo di mezzi privati, l'offerente può prevedere:

- 1) la selezione di una sede accessibile con il Trasporto Pubblico come possibile soluzione per ridurre l'utilizzo di mezzi privati promuovendo così una mobilità sostenibile;
- 2) promuovere la mobilità sostenibile attraverso possibili accordi con strutture ricettive localizzate in punti collegati facilmente con il Trasporto Pubblico. Inoltre, ad esempio, è possibile l'attivazione di collaborazioni e sponsorizzazioni con l'azienda di trasporti pubblici al fine di promuovere la mobilità sostenibile dei

12





LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- partecipanti all'evento, come ad esempio una riduzione sul prezzo d'ingresso con la presentazione del biglietto del mezzo pubblico;
- 3) la mobilità sostenibile può essere promossa e incentivata anche attraverso materiale informativo fornito dagli organizzatori dell'evento sul sito web dove, oltre ai migliori percorsi per raggiungere l'evento con il Trasporto Pubblico, vengano anche incentivate altre forme di mobilità sostenibile quale bike-sharing e car-sharing presenti sul territorio, e le relative modalità per accedere e usufruire a tali servizi. Si può anche prevedere la possibilità di mettere a disposizione un servizio navetta, con veicoli almeno euro 4, elettrici o ibridi, dalla stazione treno/bus principale all'evento;
  - 4) ulteriori misure per ridurre l'utilizzo di mezzi di trasporto propri, attraverso accordi con le aziende che gestiscono il Trasporto Pubblico per organizzare gli orari dei mezzi di trasporto in base all'inizio e alla fine dell'evento, facilitandone così l'utilizzo per i partecipanti;
  - 5) fornire materiale informativo che permetta ai visitatori di conoscere i possibili percorsi ciclabili e pedonali presenti sul territorio che si collegano all'evento promuovendo così la mobilità pedonale e ciclabile
  - 6) Nel caso di acquisto di veicoli rispettare il CAM *Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada*", approvato con DM 8 maggio 2012 (vedi **Allegato E**).

### Verifiche richieste agli offerenti

Per provvedere alla riduzione di utilizzo di trasporti privati e per dimostrare l'impegno dell'offerente alla promozione della mobilità sostenibile, egli dovrà predisporre una relazione dettagliata in cui vengano elencare e descritte tutte le azioni che intende promuovere ed intraprendere per applicare i punti da 1 a 5.

Per quanto riguarda le verifiche del punto 6, l'offerente deve rispettare le verifiche del CAM *Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada*", approvato con DM 8 maggio 2012 (vedi **Allegato E**)

### Trasporto dei materiali



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

L'offerente deve provvedere affinché il trasporto dei materiali sia effettuato con mezzi a basso impatto ambientale, preferendo trasporto su rotaia o su gomma almeno euro 4, elettrici o ibridi.

### Verifiche richieste agli offerenti

Per garantire l'utilizzo di trasporti dei materiali dell'evento a basso impatto ambientale, l'offerente dovrà provvedere a fornire delle schede tecniche per ogni veicolo utilizzato in cui vengano descritte le caratteristiche dei veicoli e le carte di circolazione di ognuno di essi.

### Consumi energetici per l'organizzazione dell'evento

L'offerente deve:

1. programmare la funzione di *stand-by* su tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche;
2. spegnere la stampante, il fax e la fotocopiatrice quando questi dispositivi non sono utilizzati;
3. spegnere il monitor del PC anche durante il periodo di inutilizzo (pause pranzo, telefonate, riunioni, ecc.);
4. spegnere il PC in caso di inutilizzo per un tempo superiore ad un'ora e ricordare sempre di spengerlo a fine giornata;
5. l'acquisto di apparecchi elettronici da ufficio ad elevata efficienza energetica deve essere conforme al CAM "Fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche da ufficio" approvato con DM 13 dicembre 2013 (vedi **Allegato F**).

### Verifiche richieste agli offerenti

Per meglio gestire e ridurre consumi energetici durante l'organizzazione dell'evento, per i punti da 1 a 4 l'offerente dovrà provvedere a fornire delle schede informative a tutto il personale assunto per l'evento, in cui vengano elencate le buone pratiche, le azioni e le attenzioni da attuare prima, dopo e durante lo svolgimento dell'evento per ridurre i consumi.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Per quanto riguarda le verifiche inerenti il punto 5 l'offerente deve rispettare le verifiche presenti nel CAM "Fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche da ufficio" approvato con DM 13 dicembre 2013 (vedi **Allegato F**)

### **Consumi energetici durante l'evento**

Durante un evento a basso impatto ambientale, i consumi energetici possono essere ridotti attraverso l'attuazione di misure volte a limitare gli sprechi di energia, in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili, in un'ottica di ciclo di vita, oltre le prescrizioni di legge. Durante lo svolgimento dell'evento, l'offerente dovrà quindi provvedere a ridurre l'utilizzo di consumi energetici attraverso alcune possibili azioni, quali ad esempio:

1. Un sistema automatizzato di gestione degli impianti (accensione, regolazione, spegnimento) allo scopo di conseguire, nel rispetto delle prestazioni di richieste, una riduzione del consumo energetico.
2. Un sistema automatizzato di monitoraggio degli impianti, comprensivo di apparecchi per la misura dell'energia termica (contatori divisionali) e per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati che consentano di valutare le prestazioni degli impianti.
3. Prevedere, ove mancante, l'installazione di contatori per ambienti/sezioni di impianto che superino una prefissata soglia di consumo annuo che deve essere indicata nei documenti di gara.
4. Scelta di una sede ben illuminata da luce naturale.
5. Uso di lampade per illuminazione a basso consumo energetico o a LED.
6. Regolazione della temperatura all'interno degli spazi chiusi.
7. Uso di energia proveniente da fonti energetiche rinnovabili attraverso la stipula di un contratto con fornitori che producono energia da fonti energetiche rinnovabili, installando per esempio pannelli fotovoltaici, pannelli solari, pannelli termodinamici per la produzione di acqua calda, etc.
8. Fornire informazioni agli utenti sul comportamento da adottare durante la fruizione per ridurre i consumi energetici.

### **Verifiche richieste agli offerenti**





LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Per garantire la riduzione dei consumi durante lo svolgimento dell'evento, l'offerente dovrà fornire una relazione dettagliata in cui descriva ed elenchi le varie modalità e le azioni che intende intraprendere per ridurre il consumo energetico, facendola sottoscrivere dal legale rappresentante.

## Gestione dei rifiuti

Con lo scopo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti per l'evento, è possibile:

1. Ridurre la frazione non riciclabile dei rifiuti prodotti durante l'evento ad esempio attraverso l'uso di stoviglie biodegradabili o lavabili, etc.; l'incentivo alla raccolta differenziata attraverso il disegno delle orme sul pavimento che indirizzano alle isole della raccolta differenziata suddividendo i colori per i tipi di cestini dei rifiuti da utilizzare (Nudge, spinta gentile).<sup>1</sup>
2. Ridurre l'utilizzo di plastica ad esempio attraverso distributori di acqua potabile, distribuzione di bottiglie biodegradabili, bicchieri a rendere, divieto di plastica monouso (cannucce, posate, piatti, bicchieri, etc.); fornire un'apposita zona adibita per il pranzo al sacco riducendo così l'utilizzo e l'acquisto di plastica e posate vendute all'interno dell'evento.

E' inoltre fondamentale, in ogni manifestazione la presenza di un responsabile della gestione dei rifiuti che aiuti a differenziare correttamente durante lo svolgersi della manifestazione:

- Fungendo da punto di riferimento per tutti i collaboratori;
- Istruendo adeguatamente chi ha un ruolo attivo nell'evento: ad esempio predisponendo tutto il sistema senza informare chi sgombera le tavole in merito alla separazione dei rifiuti rende inutile ogni sforzo;
- Creando un gruppo di persone che a loro volta aiutano a dividere i rifiuti;
- Scegliendo e organizzando un'area facilmente accessibile ed identificabile dove smistare i rifiuti;
- Predisponendo un servizio di controllo che accerti le corrette modalità di conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori;

<sup>1</sup> Per maggiori informazioni si veda <http://www.nudgeitalia.it/nudging/>



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- Limitando i rifiuti già nelle scelte d'acquisto: privilegiare bevande alla spina o il vetro a rendere rispetto alle bottiglie di plastica.

## Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente deve dimostrare di avere ottenuto le autorizzazioni richieste dall'autorità comunale per lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'evento e deve descrivere in una relazione, firmata dal legale rappresentante, gli ulteriori accorgimenti previsti per ridurre la produzione di rifiuti e per favorire il riuso e il riciclo. L'amministrazione aggiudicatrice effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale sulla corretta attuazione delle pratiche elencate nella relazione.

## Accessibilità e uguaglianza<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Il fruitore dell'evento deve essere considerato nella sua accezione più ampia e completa, a favore di un approccio inclusivo che sappia tenere conto delle differenti specifiche esigenze di tutte le persone: famiglie con bambini, persone molto anziane, persone con animali da compagnia etc. persone con difficoltà o con disabilità (fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, cognitive, psichiche), persone con disabilità complesse, persone con allergie e intolleranze, persone con bisogni dietetici etc. Occorre garantire a tutti, indipendentemente dalle particolari esigenze e difficoltà, la possibilità di realizzare, anche tramite specifici accorgimenti e servizi, esperienze piacevoli e appaganti, comprendendo anche la partecipazione attiva, qualora sia prevista nell'evento. La capacità inclusiva dell'evento si realizza in gran parte attraverso la contestuale ed equilibrata presenza di accoglienza e comunicazione attente alla pratica dell'inclusione, di accessibilità architettonica e percettiva, di accesso all'esperienza. Per raggiungere una piena fruibilità dell'evento sono fondamentali gli aspetti relazionali di accoglienza, di convivialità e di attenzione alle diverse esigenze, in riferimento sia ai servizi, sia alle attività di accompagnamento, di intrattenimento e a quelle di natura educativa. Di grande importanza è la disponibilità a modificare/modulare le proprie consolidate pratiche di ospitalità per accogliere specifiche e differenziate esigenze e aspettative. E' necessario realizzare, un'accessibilità spaziale ampia, intesa come possibilità per tutti e per ciascuno di accedere, orientarsi, riconoscere, muoversi in autonomia e utilizzare, in modo paritario, inclusivo, non discriminante ed emarginante, gli spazi e i luoghi, in cui si svolgono le attività dell'evento. L'accessibilità strutturale deve essere conseguita ricorrendo sia a interventi progettuali, tecnologici e gestionali, sia a soluzioni di comunicatività ambientale. L'accesso all'esperienza si consegue dando la possibilità a tutti e a ciascuno di partecipare, godere e vivere al meglio l'evento proposto. E' importante promuovere attività e percorsi basati su differenti modalità realizzative, che facciano ricorso alla multi-sensorialità, all'interattività, ad ausili e a supporti tecnologici. Occorre ricorrere a strategie di comunicazione inclusive, efficaci ed esaustive, fondate sull'utilizzo di un linguaggio corretto e diversificato (parlato, scritto, segnato) e di strumenti di comunicazione appropriati, utili a prevenire ogni forma di discriminazione. Attraverso i diversi canali informativi anche gli elementi connessi all'accessibilità devono essere comunicati. L'informazione sull'accessibilità deve essere completa e precisa e deve fare riferimento a differenti esigenze, al fine di permettere a ognuno di conoscere e valutare in autonomia per poter operare scelte consapevoli. Far conoscere l'evento concepito e realizzato per tutti è uno strumento per contribuire a ridurre e prevenire i fattori di esclusione, di



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Per favorire un maggiore livello di accessibilità e uguaglianza, è possibile:

1. Promuovere l'accessibilità alle persone disabili attraverso l'inclusione per esempio di rampe removibili per permettere l'accessibilità a tutto l'evento o la predisposizione di appositi ascensori qual ora l'evento sia strutturato su più piani. E' inoltre fondamentale adeguare i servizi igienici alle necessità delle persone disabili per garantire ad esse di accedere, ad esempio, a servizi pubblici, edifici pubblici, trasporti pubblici.
2. Promuovere opportunità per l'occupazione giovanile, per i disoccupati di lunga durata, per le persone appartenenti a gruppi svantaggiati (ad es. lavoratori migranti, minoranze etniche, ecc.), per le persone con disabilità, etc.;
3. Garantire la parità di accesso agli appalti, alle imprese i cui proprietari o dipendenti appartengono a gruppi etnici o minoritari, ad esempio cooperative, imprese sociali e organizzazioni non profit.
4. Promuovere il «lavoro dignitoso» inteso come il diritto a un lavoro produttivo e liberamente scelto, ai principi e diritti fondamentali nel lavoro, alla retribuzione dignitosa, alla protezione sociale e dialogo sociale. Va inoltre promosso il raggiungimento delle pari opportunità assumendo all'interno dell'evento un numero all'incirca simile di uomini e donne.
5. Favorire l'equità e il miglioramento della vita dei lavoratori favorendone la crescita lavorativa.

### Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente dovrà fornire una relazione dettagliata in cui descriva ed elenchi le varie modalità e le azioni che intende intraprendere per garantire l'accessibilità e l'uguaglianza, facendola sottoscrivere dal legale rappresentante.

### Formazione al personale

---

rischio, di malessere ambientale, di disuguaglianza, di marginalizzazione nell'accesso e nella fruizione di un evento sostenibile, responsabile e accessibile per tutti.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Per garantire un adeguato rispetto dei livelli di gestione ambientale all'interno dell'evento, risulta fondamentale prevedere una formazione specifica per tutto il personale. Tale percorso può essere sviluppato:

1. attraverso un'adeguata formazione, con esperti del settore, prevedendo l'analisi e la spiegazione di tutte le norme e necessità in tema di sostenibilità e principi verdi;
2. all'interno dell'organizzazione attraverso un "Codice di condotta" contenente i principi etici, ambientali e sociali su cui l'evento si basa.

### Verifiche richieste agli offerenti

Per verificare l'attuazione della formazione al personale assunto per lo svolgimento dell'evento, deve essere presentato un programma di formazione con le diverse giornate formative programmate contenenti i temi che e le modalità con cui verranno affrontate, le date prefissate per le varie giornate e il luogo dove verranno svolte le giornate formative.

### Informazione al pubblico

1. L'offerente per favorire una maggiore informazione al pubblico può inserire sul sito web dell'evento i relativi marchi di certificazione di sostenibilità dell'evento promuovendone così la visibilità.
2. Deve promuovere e informare sulla corretta raccolta differenziata fornendo materiale informativo.
3. Distribuire un'informativa ai partecipanti all'evento sulle corrette modalità di riduzione dei consumi idrici ed elettrici durante l'evento e fuori.
4. Fornire l'elenco dei relativi fornitori e stakeholder coinvolti nel progetto promuovendo il loro approccio ai criteri verdi e alla sostenibilità.

### Verifiche richieste agli offerenti

Nell'ottica di favorire una maggiore diffusione dell'informazione al pubblico sulla sostenibilità dell'evento e delle buone pratiche da adottare, l'offerente deve redigere un piano di azione in cui elenchi e spieghi in maniera dettagliata le modalità con cui intende comunicare con il pubblico e le azioni che svolgerà durante l'evento per tale promozione. Devono quindi essere



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

elencate le modalità, i tempi e gli strumenti di informazione che si intendono utilizzare per promuovere tali buone pratiche.

## 7. Criteri premianti

### Calcolo dei consumi e della CO2 equivalente dell'evento

Gli offerenti che presenteranno un piano di monitoraggio per i consumi (energia, acqua, rifiuti) e il calcolo della CO2 emessa per l'evento riceveranno un punteggio tecnico premiante. In particolare dovranno calcolare almeno:

1. Consumi energetici e quantità di CO2 legati al trasporto degli stakeholder (organizzatori, visitatori, fornitori). I consumi possono essere calcolati in base alle distanze percorse e alla tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati dagli stakeholder per raggiungere l'evento e quindi prevedendo una scheda di partecipazione che raccolga queste informazioni che poi serviranno al monitoraggio. Il calcolo della CO2 legata ai consumi energetici può essere effettuato usando i fogli di calcolo del protocollo GHG – greenhouse gas (link: <http://ghgprotocol.org/calculation-tools>) o uno strumento equivalente;
2. Consumi energetici e idrici dell'evento e il calcolo della CO2. I consumi è possibile rilevarli semplicemente dai contatori dell'energia e dei consumi idrici. Per il calcolo della CO2 si può sempre far riferimento ai fogli di calcolo del protocollo GHG – greenhouse gas (link: <http://ghgprotocol.org/calculation-tools>) o uno strumento equivalente;
3. La quantità di rifiuti prodotti suddivisa per tipologia (carta, plastica, vetro, etc.). Per questo calcolo bisogna accordarsi con il servizio di smaltimento rifiuti, chiedendo informazioni sulla quantità dei sacchi smaltiti a fine evento per tipologia, e i litri/kg che un sacco può contenere. E' opportuno accordarsi prima dell'inizio della manifestazione.
4. Infine l'offerente dovrà presentare un piano di miglioramento per la riduzione dei consumi e della CO2 prodotta. Questo permetterà di confrontare tra un anno e l'altro le criticità e i risultati delle azioni proposte nel piano.

### Verifiche richieste agli offerenti



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

L'offerente per i requisiti dal punto 1) al punto 4) deve elaborare una matrice che illustri per ogni anno gli aspetti monitorati (gestione rifiuti, cambiamento climatico, risorse naturali) con gli indicatori chiave (es. kg prodotti per i rifiuti per tipologia, kg CO2 per i trasporti e i consumi elettrici dell'evento, etc.), le azioni da attuare per il monitoraggio (dislocare i contenitori adeguati alla raccolta differenziata, guardare i contatori prima e dopo l'evento, etc.), le modalità di misurazione (questionari all'ingresso, strumenti per il calcolo della CO2), il calcolo dei risultati e le azioni di miglioramento. Si veda la matrice proposta nell'**Allegato G**.

Alternativamente l'offerente per rispettare il criterio può dimostrare il possesso di una certificazione rilasciata ai sensi della norma ISO 20121 o equivalente, con particolare riferimento ai punti indicati nel criterio.

### **Gestione del rischio dovuto ai cambiamenti climatici**

Nella gestione del rischio dovuto ai cambiamenti climatici, l'offerente deve prevedere un piano atto ad analizzare e prevenire le possibilità di un eventuale avvenimento di una delle seguenti calamità: alluvione, pioggia, vento, grandine, fulmini, temperatura e frane. L'offerente può prendere in considerazione il progetto Derris "*Il clima cambia. Riduciamo i rischi*" (LIFE 14 CCA/IT/000650), e il relativo tool chiamato CRAMM, che permette di analizzare quali sono i rischi a cui l'offerente è esposto in caso di eventi meteorologici estremi, e quali potrebbero essere le relative soluzioni e misure preventive (Vedi <http://www.derris.eu/en/>).

### **Verifiche richieste agli offerenti**

L'offerente per ridurre i rischi dovuti ai cambiamenti climatici dovrà provvedere a stilare un piano di prevenzione e gestione del rischio. Tale piano dovrà riportare le modalità e le azioni che l'offerente intende attuare nel caso di eventi meteorologici estremi, e le misure di prevenzione attuare. Il documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. Tale valutazione e piano di prevenzione possono essere attuati attraverso il tool CRAMM sviluppato nell'ambito del progetto DERRIS, o con metodi equivalenti che accertino la veridicità dei risultati ottenuti.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

## Destinazione del cibo non somministrato

Per gestire in maniera sostenibile il cibo non somministrato, si prevede la possibilità di assegnare dei punti all'offerente che si attivi in termini socialmente utili, per distribuire tale cibo a strutture e organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, prevedendo con esse un contatto preventivo all'inizio dell'evento e garantendo il corretto trasporto e mantenimento del cibo tramite ditte specializzate.

## Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente deve redigere un documento, firmato dal legale rappresentante, in cui dimostri gli accordi presi con le organizzazioni non lucrative per la distribuzione e le modalità di conservazione del cibo, prevedendo la disposizione di un apposito Protocollo che deve essere redatto e firmato dal Fornitore e l'Organizzazione non lucrativa a cui verrà destinato il cibo non somministrato. (Paragrafo 5.4.3 del DM 25 luglio 2011) (vedi **Allegato H**).

## Mobilità sostenibile

Per incrementare ed incentivare la mobilità sostenibile, saranno attribuiti punteggi premianti all'offerente che:

1. Pubblicizza l'utilizzo di mezzi in comune per spostarsi e sponsorizza il bike-sharing, car-sharing etc.
2. Provvede ad organizzare l'evento in modo che le tempistiche di inizio e fine siano organizzate in orari compatibili con gli orari di partenza del Trasporto Pubblico, incentivando così il loro utilizzo anche attraverso informazioni riguardanti i percorsi migliori per raggiungere e lasciare l'evento.
3. Predisporre un servizio navetta con veicoli almeno euro 4, elettrici o ibridi, per i partecipanti, dalla stazione treno/bus principale all'evento fornendo gli orari di partenza sul sito permettendone la conoscenza ai visitatori;
4. Prevede, per quanto riguarda l'attività di trasporto dei materiali, delle soluzioni collettive di trasporto, grazie anche alla modularizzazione dei materiali, permettendo così la riduzione del numero di viaggi e di conseguenza le relative emissioni di CO<sub>2</sub>;



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

5. Per quanto riguarda l'attivazione di iniziative volte a compensare le emissioni di gas serra prodotti durante l'evento attraverso compensazione della CO2 emessa, è possibile prevedere la piantumazione di alberi, la riforestazione locale tramite realtà riconosciute e accreditate e/o attraverso l'acquisto di crediti di carbonio.

### Verifiche richieste agli offerenti

Per i primi tre punti l'offerente dovrà fornire una relazione, firmata dal legale rappresentante, in cui vengano elencate le azioni e le modalità con cui l'offerente intende promuovere una mobilità sostenibile durante l'evento e la conseguente riduzione dell'utilizzo di mezzi propri da parte dei visitatori. Per quanto riguarda il punto quattro l'offerente dovrà fornire una documentazione adeguata che attesti l'adesione ad una sistema di gestione centralizzato delle attività di deposito e trasporto dei materiali con il nome dell'eventuale ditta alla quale si fa ricorso o l'eventuale proprietà di un deposito fornendo anche foto e mappe, una sua descrizione e una spiegazione di come si intendono conservare i materiali al suo interno. In aggiunta andrà fornita una documentazione, tramite un protocollo sottoscritto dal fornitore e il sistema di gestione centralizzato delle attività di trasporto merci e deposito merci, e conseguente conservazione. Per il punto 5 l'offerente dovrà fornire i certificati che ha sottoscritto e che attestano la compensazione di CO2 prodotta dall'evento (es. carbon offset, Azzero CO2, etc.)

### Salute e sicurezza

Per migliorare la salute dei partecipanti all'evento l'offerente oltre a provvedere ad allestire apposite aree per fumatori dovrà garantirne che queste aree siano ad un'adeguata distanza dai luoghi più probabilmente affollati dell'evento.

### Verifiche richieste agli offerenti

L'organizzatore dovrà fornire una documentazione, firmata dal legale rappresentante, in cui si descrivano i luoghi dove verranno situate le aree per fumatori durante l'evento e ne venga accertata l'adeguata distanza dai luoghi più affollati dell'evento. Dovrà inoltre provvedere a fornire documentazione inerente la raccolta delle sigarette.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

### Valorizzazione del territorio

L'offerente per valorizzare maggiormente il territorio dove si svolgerà l'evento potrà:

Promuovere accordi con soggetti pubblici e privati per ampliare la conoscenza del territorio e le eventuali attrattive al fine di arricchire e valorizzare l'esperienza dei visitatori ad esempio organizzando gite o visite guidate che facciano conoscere di più il posto in cui è stato organizzato l'evento.

### Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente dovrà provvedere a fornire una descrizione delle modalità e delle attività che intende attuare per mettere in atto tale valorizzazione, come ad esempio fornendo un elenco delle strutture consigliate o con cui si possono stringere accordi di collaborazione.

### Promozione e comunicazione

Nell'organizzazione, svolgimento e chiusura di un evento è fondamentale comunicare agli stakeholder l'impegno per il rispetto dei criteri ambientali affrontato da parte dell'offerente e fornire un'adeguata comunicazione sui vari principi ambientali adottabili.

Questo può essere fatto attraverso:

1. L'elaborazione di un piano di coinvolgimento degli stakeholder, dove sono distinti per tipologia, per interesse all'evento, etc, in modo da effettuare delle azioni ad hoc per ciascuna categoria (enti locali, organizzazioni, scuole, etc).
2. La predisposizione all'interno dell'evento di apposite aree per il pubblico dove sia possibile informarsi e dove si possa predisporre la presenza di giochi educativi e interattivi per promuovere le informazioni inerenti alla sostenibilità, come giochi per educare sulla raccolta differenziata, applicazione dei principi del Nudge (spinta gentile) etc..
3. La redazione, accanto alla raccolta differenziata, di una documentazione che descriva le varie fasi del riciclo dei materiali, per informare della loro composizione e del beneficio di tale raccolta, migliorando così la consapevolezza e l'informazione del pubblico



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

partecipante all'evento; (es. affiancando in questi punti del personale competente in materia in grado di rispondere a domande e dubbi dei visitatori).

### **Verifiche richieste agli offerenti**

L'offerente per garantire un adeguato livello di promozione e comunicazione all'interno dell'evento deve per il punto 1) provvedere a predisporre un piano di coinvolgimento degli stakeholder in cui venga riportato e descritto un elenco delle attività che si intendono svolgere, gli obiettivi prefissati per la promozione e la comunicazione e le attività che si è pianificato di mettere in atto durante lo svolgimento dell'evento, con la relativa descrizione, per tipologia di stakeholder. Per la verifica dei punti 2 e 3 l'offerente dovrà predisporre un elenco delle attività che verranno svolte, sottoscritto dal legale rappresentante, e l'individuazione del personale che verrà messo a disposizione nella zona della raccolta differenziata, garantendone le relative competenze in tema per poter al meglio rispondere ed informare il pubblico presente all'evento.

### **Sponsorizzazione delle iniziative culturali**

L'offerente deve provvedere a creare collaborazioni e sinergie con sponsor che attuino e promuovano i principi di sostenibilità ambientale e sociale. Tali Sponsor sono identificati come coloro che nell'ambito della loro categoria merceologica adottino i criteri ambientali minimi promuovendo un approccio all'economia circolare attraverso, ad esempio, la presenza di certificazioni internazionalmente riconosciute (ISO 20121, EMAS etc.) o attraverso la promozione di azioni socialmente utili, quali supporto e/o donazioni ad organizzazioni non profit.

### **Verifiche richieste agli offerenti**

L'offerente per rispettare il criterio su detto, deve predisporre una scheda per ogni sponsor presente all'evento in cui si elenchino ed evidenzino i sistemi di gestione ambientale utilizzati (ISO 20121, EMAS), i sistemi di gestione dell'energia, gli standard per la qualità sociale e per le eventuali iniziative attuate dagli sponsor in ambito socialmente utile e le relative valutazioni di impatto sociale di tali azioni, i sistemi di reporting ambientale e di sostenibilità, le etichette ecologiche di prodotto (Ecolabel ed equivalenti) che lo sponsor utilizza nel fornire la propria





LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

categoria merceologica e la relativa applicazione dei criteri ambientali minimi, le impronte ecologiche di prodotto e di organizzazione, le campagne di sensibilizzazione e le best practice attuate in campo ambientale e sociale.

### Prodotti carta tessuto

I prodotti in carta e tessuto utilizzati nell'evento devono rispettare i criteri ecologici previsti dall'articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE) (vedi **Allegato I**); essi devono, per esempio:

- Provenire da materiale riciclato
- L'origine di tutte le fibre vergini utilizzate deve essere documentata. I produttori di carta devono assicurare che il legname e le fibre provengano da fonti legali.
- Il legno e le fibre non devono provenire da aree protette o da aree di cui è in corso la classificazione ufficiale come aree protette, da foreste antiche e ad alto valore di conservazione definite nelle procedure nazionali di consultazione delle parti interessate a meno che l'acquisto non sia chiaramente conforme ai regolamenti nazionali di conservazione.

### Verifiche richieste agli offerenti

L'offerente nell'utilizzo di prodotti in carta e tessuto durante l'evento deve rispettare l'articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE) (vedi Allegato I). I prodotti in possesso dell'etichetta Eu-Ecolabel 2009/568 sono presunti conformi.

### Prodotti per la pulizia

Per la fornitura di prodotti per la pulizia e per il servizio di pulizie, l'offerente è tenuto a rispettare i criteri minimi ambientali per l'*"Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene"*, approvati con DM 24 maggio 2012 (vedi **Allegato L**). L'offerente deve prevedere di affidarsi ad una ditta che fornisca servizi di pulizia conformi ai criteri ambientali minimi.

### Verifiche richieste agli offerenti



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

L'offerente nella scelta e nell'utilizzo di prodotti per la pulizia deve rispettare i CAM relativi all'"Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene", approvati con DM 24 maggio 2012 (vedi Allegato L).

### **Imballaggi**

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano qual ora sia costituito da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica, ecc.) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging - Marking and material identification system". L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

### **Verifiche richieste agli offerenti**

L'offerente deve provvedere affinché sia descritto l'imballaggio che verrà utilizzato, riportando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito con le relative percentuali di ogni materiale utilizzato per la sua composizione, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, attraverso ad esempio la modularizzazione, in ambito della sua composizione, inoltre, dovrà fornire una descrizione su come sia realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi che compongono l'imballaggio e come sia possibile una loro separazione per poter effettuare una raccolta differenziata dei diversi materiali una volta che l'imballaggio non sia più riutilizzabile ecc. E' necessario inoltre dichiarare il contenuto di materiale riciclato, in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 o alla UNI EN ISO 14024 o con un sistema di etichettatura certificato da parte terza.

## **8. Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)**

### **Riduzione e gestione dei rifiuti**

L'offerente deve evitare di utilizzare strumenti di plastica monouso, e provvedere ad utilizzare prodotti riciclati, biodegradabili o riutilizzabili (ad esempio attraverso l'uso di stoviglie



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

biodegradabili o lavabili, etc.). La ditta aggiudicataria dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità alla norma UNI EN 13432:2002<sup>3</sup>.

## Modularità

L'offerente deve utilizzare allestimenti costruiti su modelli standardizzati e modulari, che garantiscano il loro disassemblamento in maniera semplice, un loro possibile riutilizzo per un altro evento e/o attuare politiche per la riparazione o sostituzione di moduli rotti senza dover riacquistare l'intero oggetto.

---

<sup>3</sup> In base alla norma, un materiale può definirsi "compostabile" se possiede le seguenti peculiarità:

- Degradabilità pari ad almeno il 90% entro sei mesi in presenza di un ambiente ricco di anidride carbonica. Il valore deve essere verificato in base al metodo ISO 14855.
- Se messa in contatto con materiali organici per tre mesi, la massa del materiale deve essere costituita almeno per il 90% da frammenti di dimensioni inferiori a 2 mm, da verificare secondo lo standard ISO 14045.
- Il materiale non deve avere effetti negativi sul processo di compostaggio bassa concentrazione di metalli pesanti additivati al materiale.
- I valori di pH, il contenuto salino, le concentrazioni di solidi volatili, azoto, fosforo, magnesio e potassio devono rimanere al di sotto dei limiti stabiliti.

Si veda <http://www.demi.it/news-riferimenti-normative/leggi/1/Direttiva-UNI-EN-13432--2002>



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

## ALLEGATO A\_ CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA

### 4.1 ACQUISTO DI CARTA PER COPIA E GRAFICA RICICLATA<sup>4</sup>

#### 4.2.1 Requisiti delle fibre

La carta deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% del peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

#### Verifica:

L'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

I. Dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70%,

Dell'etichetta ecologica Der Blaue Engel

<sup>4</sup> Acquisto di carta per copia e carta grafica approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- I. Del marchio “FCS® Recycled” (oppure “FCS® Riciclato”) o “PEFC® Recycled” (oppure “PEFC® Riciclato”),
- II. Di un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla ISO 14021, che attesti la presenza di una percentuale di fibra riciclata almeno del 70% e l’origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, convalidata da un organismo riconosciuto, tale asserzione è accettata dalla stazione appaltante.
- III. Di altre certificazioni da parte terza

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni l’offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l’impegno di accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volto a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti da legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti le cui informazione è fornita tramite un’asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore. Nei casi di presentazione di dichiarazioni/asserzioni ambientali non convalidate, potrà essere richiesta, tenendo conto del valore dell’appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto. Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l’amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata.

#### 4.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante;

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

#### Verifica:

L’offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l’eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato. L’offerente per la carta non in possesso dell’Etichetta Ecolabel Europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, presunta conforme, nè di certificazioni di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti la conformità al criterio sopra indicato.

## CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA MISTA O VERGINE<sup>5</sup>

### 5.2.1 Requisiti delle fibre

La fibra grezza della carta può essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre cellulosa "mista" (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate

#### Verifica:

L'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso :

- dell'Etichetta Ecolabel europea o dell'etichetta Nordic Swan;
- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del FSC o PEFC puro, misto o equivalente;
- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di fibra riciclata inferiore al 70% convalidata da un organismo riconosciuto
- di altre etichette ambientale di ISO tipo 1 equivalenti rispetto a questo criterio.

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità del criterio e l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritto

<sup>5</sup> Acquisto di carta per copia e carta grafica approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un'asserzione ambientale auto dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/attestazioni non convalidate, potrà essere richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto. Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria pertinente allegata.

### 5.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante;

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

#### Verifica:

L'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.

L'offerente per la carta non in possesso dell'Etichetta Ecolabel Europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, presunta conforme, né di certificazioni di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti la conformità al criterio sopra indicato.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

## ALLEGATO B\_ FORNITURA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI

### ACQUISTO DI NUOVI ARREDI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE <sup>6</sup>

#### 3.2 Specifiche tecniche

##### 3.2.1 Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)

---

<sup>6</sup> Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
  4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
    - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
    - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334)
    - come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413)
    - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).
- Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:
5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 µg/cm<sup>2</sup>/settimana secondo la norma EN 1811.
  6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.

**Verifica:** L’offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

### 3.2. 2 Emissioni di formaldeide da pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m<sup>3</sup> , ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

**Verifica:** L’offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell’allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l’emissione di formaldeide.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F\*\*\*\*, secondo la norma JIS A 1460 (2001)7 nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

### 3.2.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF).

Elemento/composto	mg/kg di pannello di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

**Verifica:** L'offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità.

Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.

### 3.2.4 Contenuto di composti organici volatili



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

**Verifica:** Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l'offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Nel caso la stazione appaltante inserisca nel capitolato di gara il criterio di aggiudicazione "3.4.1 Emissione di composti organici volatili", il suo soddisfacimento risulterebbe come mezzo di presunzione di conformità al presente criterio.

### 3.2.5 Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato.

Per i prodotti tessili:

- arilammine  $\leq 30$  mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma ENISO 14362-1 e 14362-3;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile  $\leq 75$  mg/kg in accordo alla EN ISO14184-1;
- per gli arredi scolastici, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile  $\leq 20$  mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio  $\leq 30.0$ ; arsenico  $\leq 1.0$ ; cadmio  $\leq 0.1$ ; cromo  $\leq 2.0$ ; cobalto  $\leq 4.0$ ; rame  $\leq 50.0$ ; piombo  $\leq 1.0$ ; mercurio  $\leq 0.02$  e nickel  $\leq 1.0$ .

Per la pelle:

- arilammina  $\leq 30$  mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 17234-1;
- cromo VI non rilevabile entro i 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075;
- formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile  $\leq 75$  mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile  $\leq 20$  mg/kg (per mobili da bambini) in accordo alla EN ISO 17226-1;



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio  $\leq 30.0$ ; arsenico  $\leq 1.0$ ; cadmio  $\leq 0.1$ ; cromo  $\leq 2.0$ ; cobalto  $\leq 4.0$ ; rame  $\leq 50.0$ ; piombo  $\leq 1.0$ ; mercurio  $\leq 0.02$  e nickel  $\leq 1.0$ .

**Verifica:** L'offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

### 3.2.6 Sostenibilità e legalità del legno

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato.

**Verifica:** L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della "catena di custodia" in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled")<sup>8</sup>, FSC® misto (oppure FSC® mixed) o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

### 3.2.7 Plastica riciclata

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

**Verifica:** Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

### 3.2.8 Rivestimenti

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo.

I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in:

- tessuti (p.es cotone, lana, poliestere)
- PVC
- poliuretano (finta pelle)
- vera pelle

devono rispondere ai requisiti richiamati in Appendice I.

**Verifica:** L'offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

### 3.2.9 Materiali di imbottitura

Le schiume poliuretatiche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri riportati in Appendice II.

**Verifica:** L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in Appendice II.

### 3.2.10 Requisiti del prodotto finale

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

**Verifica:** L'offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Gli arredi scolastici devono essere conformi alle norme UNI EN 1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 14434 (per le lavagne). Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.

### 3.2.11 Disassemblabilità

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.

**Verifica:** L'offerente deve fornire una scheda esplicitiva o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

### 3.2.12 Imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system".

L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

**Verifica:** l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato.

Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

### 3.3 Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali

#### 3.3.1 Garanzia

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

**Verifica:** Deve essere fornita una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

### SERVIZIO DI NOLEGGIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ARREDI PER INTERNI<sup>7</sup>.

#### 4.2 Specifiche tecniche

I prodotti forniti devono rispettare le specifiche tecniche contenute nel paragrafo Specifiche Tecniche inerenti Acquisto di nuovi arredi a ridotto impatto ambientale: tutti i tipi di arredi per interni, destinati a tutti gli usi, oggetto di acquisti pubblici (ad esempio: mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura), prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale del presente documento.

<sup>7</sup> Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

## 4.3 Clausole contrattuali

### 4.3.1 Attività di sostituzione/riparazione/ricondizionamento

Per l'intera durata del contratto, deve essere garantita la sostituzione/riparazione/ricondizionamento di arredi danneggiati o deteriorati.

**Verifica:** L'offerente deve presentare una relazione tecnica che specifichi nel dettaglio le modalità e cadenze del monitoraggio degli arredi e le modalità di sostituzione, riparazione e ricondizionamento degli stessi.

### Appendice I

Materiali di rivestimento durevoli:

I requisiti per il buono stato dei materiali di rivestimento negli arredi sono definiti nelle tabelle 1, 2 e 3 di seguito riportate:

**Tabella 1. Requisiti fisici della pelle utilizzata negli arredi (tabelle 1 e 2 della norma tecnica EN13336)**

Caratteristiche fondamentali	Metodo di prova	Valori raccomandati		
		Pelle di nabuk, camoscio e all'anilina*	Pelle semi-anilina*	Pelle rivestita, pigmentata e altro*
pH e ΔpH	EN ISO 4045 Cuoio – Prove chimiche – Determinazione del pH	≥ 3.5 (se il pH è ≤ 4.0, ΔpH deve essere ≤ 0.7)		
Carico di strappo, valore medio	EN ISO 3377-1:2012; Cuoio – determinazione del carico di strappo – Parte 1:	> 20 N		

	strappo singolo					
Solidità del colore allo strofinio a secco, a umido e sudore alcalino	EN ISO 11640 Cuoio - prove solidità colore allo strofinio sotto il peso di 1000g	Aspetti da valutare	Alterazione del colore della pelle e scarico di colore sui feltrini	Alterazione del colore della pelle e scarico di colore sui feltrini nessun danno della finitura		
	Soluzione di sudorazione alcalina come definito nella norma EN ISO11641 – Cuoio – EN ISO	usando feltro secco	50 cicli, $\geq 3$ scala di grigi	500 cicli $\geq 4$ scala normalizzata di grigi		
	Prove di solidità del colore - Solidità	usando feltro umido	20 cicli, $\geq 3$ scala di grigi	80 cicli, $\geq 3/4$ scala di grigi	250 cicli, $\geq 3/4$ scala di grigi	
		usando feltro bagnato con sudore artificiale	20 cicli, $\geq 3$ scala di grigi	50 cicli, $\geq 3/4$ scala di grigi	80 cicli, $\geq 3/4$ scala di grigi	
Solidità del colore alla luce artificiale	EN ISO 105-B02 Tessili – Prove di solidità del colore – Parte B02: Solidità del colore alla luce artificiale: Prova con lampada ad arco allo xeno (metodo 3)		$\geq 3$ scala di blu	$\geq 4$ scala di blu	$\geq 5$ scala di blu	
Adesione della rifinitura a secco	EN ISO 11644 Cuoio – Prova per l’adesione delle rifiniture		--	$\geq 2N/10$ mm		

Resistenza a flessione a secco	EN ISO 5402-1 Cuoi o – Determinazione della resistenza a flessione – Parte 1: Metodo con flessometro	Per la pelle all’anilina con finitura solo non pigmentata, 20000 cicli (nessuna rottura della finitura )	50 000 cicli (nessuna rottura della finitura)	50 000 cicli (nessuna rottura della finitura)
Solidità del colore alla goccia d’acqua	EN ISO 15700 Cuoi o – Prove di solidità del colore – Solidità del colore alla goccia d’acqua	≥ 3 scala di grigi (nessun rigonfiamento permanente)		
Determinazione della temperatura di rottura a freddo della rifinitura	EN ISO 17233 Cuoi o – Prove fisiche e meccaniche – Determinazione della temperature di rottura a freddo della rifinitura	--	15°C (nessuna rottura della finitura )	
Resistenza al fuoco	EN 1021 Mobili – Verifica dell’accendibilità dei mobili imbottiti o standard internazionali pertinenti			
*Definizioni di questi tipi di pelle sono in accordo con la norma EN 15987				



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

**Tabella 2. Requisiti fisici per i materiali delle coperture in tessuto nei rivestimenti degli arredi**

Oggetto della prova	Metodo di prova	Rivestimenti sfoderabili e lavabili	Rivestimenti non sfoderabili e lavabili
Variazioni dimensionali	<p>ISO 6330 Tessili – Procedimenti di lavaggio e asciugatura domestici per prove tessili + EN</p> <p>ISO 5077 Tessili – Determinazione delle variazioni dimensionali nel lavaggio e nell’asciugamento (tre lavaggi alle temperature come indicato nel prodotto con asciugatura dopo ogni ciclo di lavaggio)</p>	<p>+/- 3.0% per tessuti</p> <p>+/- 6.0% per tessuti non-tessuti</p>	N/A (non applicabile)

	<p>Lavaggio professionale:          ISO 15797 Tessili –          Procedimenti di          lavaggio e di finitura          industriale per la          valutazione degli abiti          da lavoro +</p> <p>EN ISO 5077 (a          minimo 75°C)</p>		
Solidità del colore al lavaggio	<p>Lavaggio domestico:          ISO 105-C06 Tessili –          Prove solidità del          colore – Parte C06:          Solidità del colore al          lavaggio domestico e          commerciale</p> <p>Lavaggio professionale:          ISO 15797 Tessili –          Procedimenti di          lavaggio e di finitura          industriale per la          valutazione degli abiti          da lavoro +</p> <p>ISO 105-C06 (a          minimo 75          °C)</p>	<p>≥ livello 3-4 per          degradazione del colore</p> <p>≥ livello 3-4 per scarico          del colore</p>	N/A
Solidità del colore allo	ISO 105 X12 Tessili –	≥ livello 2-3	≥ livello 2-3

sfregamento a umido*	Prove di solidità del colore – Solidità del colore allo sfregamento		
Solidità del colore allo sfregamento a secco*	ISO 105 X12 Tessili – Prove di solidità del colore – Solidità del colore allo sfregamento	≥ livello 4	≥ livello 4
Solidità del colore alla luce	ISO 105 B02 Tessili – Prove di solidità del colore – Parte B02: Solidità del colore alla luce artificiale: Prova con lampada ad arco allo xeno	≥ livello 5**	≥ livello 5**
Resistenza del tessuto al pilling e all'abrasione	Prodotti lavorati a maglia e non tessuti ISO 12945-1 Tessili – Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (piling) – Metodo piling box  Prodotti tessuti: ISO 12945-2 Tessili – Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (piling) –	ISO 12945-1 risultato > 3	ISO 12945-1 risultato > 3

	Metodo Martindale modificato	ISO 12945-2 risultato >3	ISO 12945-2 risultato >3
--	------------------------------	--------------------------	--------------------------

\* non si applica ai capi bianchi e a quelli che non sono né colorati né stampati

\*\* Un livello di 4 è tuttavia ammesso quando i tessuti di rivestimento degli arredi sono entrambi di colore chiaro (□ profondità standard 1/12) contenenti più del 20 % di lana o altre fibre cheratiniche o più del 20 % lino o altre fibre liberiane

**Tabella 3. Requisiti fisici per tessuti spalmati utilizzati come rivestimento negli arredi imbottiti**

Proprietà	Metodo di prova	Requisito
Resistenza alla trazione e allungamento a rottura per tessuti gommati o rivestiti in plastica	ISO 1421 Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche – Determinazione della resistenza a rottura e	CH ≥ 35daN e TR ≥ 20daN



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

	dell'allungamento a rottura	
Resistenza allo strappo di film plastico e tela dal metodo di strappo dei pantaloni	ISO 13937/2 Tessili – Proprietà della lacerazione dei tessuti – Determinazione della forza di lacerazione di provette a pantalone (Metodo a lacerazione semplice)	CH $\geq$ 2,5daN e TR $\geq$ 2daN
Solidità del colore agli eventi atmosferici artificiali con lampada ad arco allo xeno	EN ISO 105-B02 Tessili – Prove di solidità del colore – Parte B02: Solidità del colore alla luce artificiale: Prova con lampada ad arco allo xeno	Uso indoor $\geq$ 6; uso Outdoor $\geq$ 7
Resistenza all'abrasione con metodo Martindale	ISO 5470/2 Supporti rivestiti di gomma o materie plastiche – Determinazione della resistenza all'usura – Parte 2: Apparecchiatura di prova di abrasione Martindale	- Metodo 1 (diretto) > 60.000; - Metodo 2 (inverso) > 200.000.
Determinazione dell'adesione del rivestimento dei supporti tessili rivestiti di gomma o plastica	EN 2411 Supporti rivestiti di gomma o materie plastiche – Determinazione dell'adesione del rivestimento	CH $\geq$ 1,5daN e TR $\geq$ 1,5daN

Dove: daN = deca Newtons, CH = Distorsione/deformazione e TR = trama



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

## Appendice II

Imbottiture in schiume poliuretaniche: Sostanze soggette a restrizioni e relativi criteri di verifica  
II.1 – Biocidi non autorizzati dal Regolamento EU/528/2012 e successivi emendamenti.

**Verifica:** autodichiarazione dell' appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che non sono state utilizzate intenzionalmente nella produzione della schiuma sostanze a funzione biocida non autorizzate.

### II.2 – Metalli pesanti

Sostanze	Conc. limite (ppm = mg/kg schiuma)
Antimonio (Sb)	0.5
Arsenico (As)	0.2
Cadmio (Cd)	0.1
Cobalto (Co)	0.5
Cromo totale (Cr)	1.0
Cromo VI (Cr VI)	0.01
Mercurio (Hg)	0.02
Nichel (Ni)	1.0
Piombo (Pb)	0.2
Rame (Cu)	2.0
Selenio (Se)	0.5



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

**Verifica:** autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma e analisi effettuate, in cui si conferma che le sostanze elencate non sono state aggiunte intenzionalmente alla formula della schiuma e che comunque risultano al di sotto delle soglie indicate.

### II.3 – Plastificanti

Sostanze	Valore limite
Somma di 7 Ftalati	$\leq 0.1$ % peso
Butilbenzilftalato (BBP – CAS# 85-68-7)	
Dibutilftalato (DBP – CAS# 84-74-2)	
Di (2-etilesil)ftalato (DEHP – CAS# 117-81-7)	
Di-n-esilftalato (DEP – CAS# 84-75-3)	
Di-iso-decilftalato (DIDP – CAS# 26761-40-0)	
Di-iso-nonilftalato (DINP – CAS# 28553-12-0)	
Di-n-ottilftalato (DNOP – CAS# 117-84-0)	

**Verifica:** autodichiarazione dell' appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che le sostanze elencate non sono state aggiunte intenzionalmente alla formula della schiuma e che comunque risultano all' analisi al di sotto della soglia totale indicata. Metodo di prova: il provino è composto da sei pezzi estratti dall'interno di ciascuna faccia del campione (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). L'estrazione è effettuata mediante



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

diclorometano utilizzando un metodo convalidato e seguito da un'analisi in gascromatografia — spettrometria di massa (GC/MS) o in cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC/UV).

#### II.4 – TDA o MDA (per schiume a base TDI, rispettivamente MDI)

Sostanze	Conc. limite	
	(ppm schiuma)	= mg/Kg
2,4 Toluenediammina (2,4-TDA, CAS# 95-80-7)	≤ 5.0	
4,4'-Diamminodifenilmetano (4,4'-MDA, CAS# 101-77-9)	≤ 5.0	

**Verifica:** una relazione che presenta i risultati della seguente procedura di prova

**Metodo di prova:** estrazione con soluzione acquosa di acido acetico e analisi. Il provino è composto da sei pezzi estratti dall'interno di ciascuna faccia del campione (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). L'estrazione della sostanze è effettuata mediante una soluzione acquosa di acido acetico all'1 %. Si effettuano 4 estrazioni ripetute del medesimo campione di schiuma mantenendo il peso del campione a un rapporto di volume di 1:5 in ogni occorrenza. Gli estratti sono combinati, ridotti a un volume conosciuto, filtrati e analizzati mediante a cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettroscopia UV (HPLC/UV) o a spettrometria di massa (HPLC/MS). Se si esegue una HPLC/UV e si sospettano interferenze, si procede a una nuova analisi mediante cromatografia liquida ad alta prestazione — spettrometria di massa (HPLC/MS). LOQ del Metodo: 0.5 ppm per TDA e 0.5 ppm per MDA.

#### II.5 – Composti organici dello Stagno



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Sostanze	Conc. limite nella schiuma (ppb)
Tributilstagno (TBT)	< 50
Dibutilstagno (DBT)	<100
Monobutilstagno (MBT)	<100
Tetrabutylstagno (TeBT)	
Monoottilstagno (MOT)	
Diottilstagno (DOT)	
Tricicloesilstagno (Tc yT)	
Trifenilstagno (TPhT)	
Somma	< 500

**Verifica:** una relazione che presenta i risultati della seguente procedura di prova.

Metodo di prova: estrazione con solventi, derivatizzazione e analisi delle sostanze estratte. Il provino è composto da sei pezzi ricavati dall'interno di ciascuna faccia del campione (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). Il provino viene tagliato e sottoposto ad estrazione, effettuata per 1 ora in un bagno a ultrasuoni a temperatura ambiente. L'agente di estrazione è una miscela composta come segue: 1 750 ml metanolo + 300 ml acido acetico + 250 ml soluzione tampone (pH 4,5). La soluzione tampone è una soluzione composta da 164 g di acetato di sodio in 1 200 ml d'acqua + 165 ml di acido acetico, da diluire in acqua fino a un volume di 2 000 ml. Dopo l'estrazione le specie di alchili di stagno sono derivatizzate aggiungendo una soluzione di tetraetilborato di sodio in tetraidrofurano (THF). Il derivato è estratto mediante n-esano e il campione è sottoposto a una seconda procedura di estrazione.

Entrambi gli estratti di esano sono combinati e ulteriormente usati per determinare i composti organici dello stagno mediante gascromatografia a rivelazione di massa selettiva in modalità SIM. LOQ del Metodo: 50 ppb.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

## II.6 - Emissioni di composti organici volatili (COV)

Sostanze	Conc. limite ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
Formaldeide (CAS# 50-00-0)	10
Toluene (CAS# 108-88-3)	100
Stirene (CAS# 100-42-5)	5
Ogni sostanza CMR di Classe 1a e 1b (*)	5
Somma di tutte le sostanze CMR di Classe 1° e 1b (**)	40
Idrocarburi aromatici	500
COV totali	500

**Verifica:** una relazione che presenta i risultati della seguente procedura di prova.

**Metodo di prova:** Il campione di schiuma è collocato sul fondo di una camera di prova di emissione ed è condizionato per 3 giorni a 23 °C e 50 % di umidità relativa, applicando una velocità di scambio d'aria  $n = 0,5/\text{h}$  e un carico L della camera pari a  $0,4 \text{ m}^2/\text{m}^3$  (= superficie totale esposta del campione in relazione alle dimensioni della camera senza sigillarne i lati e il retro) conformemente alle norme ISO 16000-9 e ISO 16000-11. Il campionamento è effettuato  $72 \pm 2$  ore dopo il caricamento della camera, adsorbendo per 1 ora con cartucce Tenax TA e DNPH rispettivamente per l'analisi dei VOC e della Formaldeide. Le emissioni di COV sono catturate sui tubi adsorbenti Tenax TA e poi analizzate mediante termodesorbimento seguito da analisi GC-MS conformemente alla norma ISO 16000-6. I risultati sono espressi semiquantitativamente come equivalenti di toluene. Ogni componente specificato è indicato a partire da un limite di concentrazione  $\geq 1 \text{ ng}/\text{m}^3$ . Il valore totale dei COV è la somma di tutti i componenti aventi una concentrazione  $\geq 1 \text{ ng}/\text{m}^3$ , eluiti entro il tempo di ritenzione compreso fra quelli del n-esano (C6) e del n-esadecano (C16). La somma di tutti



[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

i composti CMR delle Classi 1a e 1b ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 è la somma di tutte queste sostanze aventi una concentrazione  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$ . Se i risultati delle prove superano i limiti della norma, è necessario procedere alla quantificazione della sostanza specifica. La Formaldeide può essere determinata raccogliendo l'aria campionata su una cartuccia DNPH e effettuando un'analisi mediante HPLC/UV conformemente alla norma ISO 16000-3.

*Nota:*

Volume della camera di prova: 0.5 o 1 m<sup>3</sup>

In una camera di prova di 0,5 m<sup>3</sup> si utilizza 1 campione (25 cm × 20 cm × 15 cm) collocato verticalmente su uno dei lati che misurano 20 cm × 15 cm.

in una camera di prova di 1 m<sup>3</sup> si utilizzano 2 campioni (25 cm × 20 cm × 15 cm) collocati verticalmente su uno dei lati che misurano 20 cm × 15 cm; in questo caso i campioni sono disposti nella camera di prova a una distanza di 15 cm l'uno dall'altro.

## II.7 – Coloranti

Sostanze	Riferimenti legislativi
Coloranti scindibili in ammine aromatiche	Dir. 2002/61/CE e successivi emendamenti
Coloranti classificati come cancerogeni	Reg. CE 1907/2006 e successivi emendamenti
Coloranti classificati come allergeni	Reg. CE 1896/2000 e successivi emendamenti

**Verifica:** autodichiarazione dell' appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che non sono state aggiunte intenzionalmente alla formula della schiuma sostanze tra quelle indicate.

## II.8 - Contenuto totale di cloro degli Isocianati.

Gli Isocianati usati per la produzione della schiuma poliuretanicca non possono avere un contenuto in Cloro totale superiore allo 0.07% in peso.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Verifica: autodichiarazione dell' appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che gli Isocianati utilizzati rispettano tale limite.

#### II.9 - Agenti espandenti

Nella produzione di schiume poliuretaniche non è permesso, ai sensi del Regolamento CEE/3093/1994 e successivi emendamenti, l' impiego di sostanze che distruggono lo strato di ozono quali i Clorofluoroalcani (CFC), gli Idroclorofluoroalcani (HCFC) e gli Halons.

Verifica: autodichiarazione dell' appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che non sono state impiegate tali sostanze.

#### II.10 – Sostanze con certe Frasi H

Nella produzione di schiume poliuretaniche non possono venire impiegate materie prime a cui, secondo le relative Schede Dati di Sicurezza (SDS), si applicano le Indicazioni di pericolo (Frase H) riportate in tabella.

<b>Frase H (Reg. CE/1272/2008)</b>
H340 (può provocare alterazioni genetiche)
H350 (può provocare il cancro)
H360 (può nuocere alla fertilità o al feto)
H370 (provoca danni agli organi)

**Verifica:** autodichiarazione dell' appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che non sono state impiegate tali sostanze.

#### II.11 – Altre sostanze vietate

Nella produzione di schiume poliuretaniche non possono venire impiegate le materie prime riportate in Tabella

<b>Sostanze</b>
Diossine clorurate o bromurate o furani



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Idrocarburi clorurati (1,1,2,2-Tetracloroetano, Pentacloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,1-Dicloroetilene)
Fenoli clorurati (PCP, TeCP, CAS# 87-86-5)
Esaclorocicloesano (CAS# 58-89-9)
Monometildibromo-difenilmetano (CAS# 99688-47-8)
Monometildicloro-difenilmetano (CAS# 81161-70-8)
Nitriti
Bifenili polibromurati (PBB, CAS# 59536-65-1)
Pentabromodifeniletere (PeBDE, CAS# 32534-81-9)
Octabromodifeniletere (PeBDE, CAS# 32536-52-0)
Bifenili policlorurati (PBB, CAS# 1336-36-3)
Terfenili policlorurati (PCT, CAS# 61788-33-8)
Tris(2,3-dibromopropil) fosfato (TRIS, CAS# 126-72-7)
Trimetilfosfato (CAS# 512-56-1)
Tris-(aziridinil)-fosfinossido (TEPA, CAS# 545-55-1)
Tris(2-cloroetil)-fosfato (TCEP, CAS# 115-96-8)
Metilfosfonato di dimetile (DMMP, CAS# 756-79-6)

**Verifica:** autodichiarazione dell' appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che non sono state impiegate tali sostanze.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

## ALLEGATO C\_ TITOLO II DEL D.LGS 152/2006 <sup>8</sup>

### Gestione degli imballaggi

#### 217. Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.

2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.  
*(comma così modificato dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015)*

3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.

<sup>8</sup> <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl5.htm>



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo, è garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE.  
*(comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015)*

## 218. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1,

58



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- lettera d);
- h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
- n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
- o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- (lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015)*
- p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
- q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;
- u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220; *(lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015)*
- aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
- bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
- cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;
- dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

## 219. Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio

60





LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:

- a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
- b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
- c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
- d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio «chi inquina paga» nonché la cooperazione degli stessi secondo i principi della «responsabilità condivisa», l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:

- a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
- b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;
- c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore.

3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
- b) il ruolo degli utenti di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;
- d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.

4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della salute.

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

### **219-bis. Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare**

*(articolo introdotto dall'art. 39, comma 1, legge n. 221 del 2015)*

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi.
3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.
4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

## 220. Obiettivi di recupero e di riciclaggio

1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorità di cui all'articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 30-bis, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'art. 5, comma 2-bis, legge n. 13 del 2009)*

4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

- a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
- b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle attività produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti e sono adottati ed aggiornati in conformità alla normativa comunitaria con decreto del Ministro



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.

## 221. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

- a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale; *(lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, lettera a), numero 1), legge n. 27 del 2012)*
- b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
- c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). *(comma così modificato dall'art. 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del 2008)*

5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione.

Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso sarà, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.

Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato.

L'osservatorio, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'osservatorio sarà tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma. *(comma modificato dall'art. 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'art. 5, comma 2-ter, legge n. 13 del 2009, poi dall'art. 26, comma 1, lettera a), numero 2), legge n. 27 del 2012, poi dall'art. 1, comma 120, legge n. 124 del 2017)*

6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.

8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità prevista dall'articolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti dell'Autorità sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.

10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:

*(comma così modificato dall'art. 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del 2008)*

- a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
- c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

## ALLEGATO D\_ SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE <sup>9</sup>

### 5.3 Specifiche tecniche di base

#### 5.3.1 Produzione degli alimenti e delle bevande

- *Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine* devono provenire:

- per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi;

- per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da “sistemi di produzione integrata” (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da allevamenti all’aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.

I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i “calendari di stagionalità” definiti da ogni singola stazione appaltante<sup>3</sup>. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.

- *Carne* deve provenire,

<sup>9</sup> Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi e, - per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari) – e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

- *Pesce deve provenire,*

- per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi (tra i quali il Regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - *Marine Stewardship Council* od equivalenti)4.

Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati dal presente paragrafo.

Non dovrà essere previsto l'utilizzo di acqua e bevande confezionate se non per specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie). Dovrà pertanto essere individuata la soluzione più idonea in base all'utenza e al contesto, prevedendo l'utilizzo di acqua e bevande sfuse: distribuzione di acqua di rete, distribuzione di acqua microfiltrata e bevande alla spina naturali e gassate (da concentrato).

La ditta che effettua il servizio di microfiltrazione e distribuzione delle bevande si deve attenere al rispetto di procedure certificate e della normativa vigente in materia e dovrà utilizzare attrezzature che rispondano agli standard di efficienza energetica previsti nel presente documento. Dovrà inoltre dichiarare in sede di gara la soluzione che si impegna ad adottare per evitare i confezionamenti.

**Verifica:** Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.

Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009.

Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell'*Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali* istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.

L'amministrazione aggiudicatrice deve pretendere dai propri fornitori gli attestati di assoggettamento che verranno conservati in originale nei propri Uffici ed in copia nei centri refezionali.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.

## **ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI DERIVANTI DA PROCESSI DI PRODUZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE.<sup>10</sup>**

### **6.3 Specifiche tecniche**

<sup>10</sup> Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011



[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

### 6.3.1 Produzione degli alimenti e delle bevande

*Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine devono provenire:*

- per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi e, - per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da “sistemi di produzione integrata” (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da allevamenti all’aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.

I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i “calendari di stagionalità” definiti da ogni singola stazione appaltante<sup>11</sup>. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.

- *Carne* deve provenire,

- per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi e,

- per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP – come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari) – e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali,



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

- *Pesce* deve provenire,

- per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi (tra i quali il Regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - *Marine Stewardship Council* od equivalenti)12.

Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati dal presente paragrafo.

**Verifica:** Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.

Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009.

Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006 con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali .

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell'*Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali* istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

L'amministrazione aggiudicatrice deve pretendere dai propri fornitori gli attestati di assoggettamento che verranno conservati in originale nei propri Uffici ed in copia nei centri refezionali.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.





LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

## ALLEGATO E\_ VEICOLI

### ACQUISTO/LEASING/NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO. <sup>11</sup>

#### 6.2 Specifiche tecniche

##### 6.2.1 Limiti di emissioni di inquinanti

*Acquisto, noleggio e leasing:* I livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n.715/2007 (e s.m.i.) in vigore ai fini dell'immatricolazione. Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell'immatricolazione i livelli di emissioni stabiliti nella tabella 2 dell'Allegato I dello stesso Regolamento, i veicoli offerti dovranno rispettare tali livelli di emissione come limiti massimi.

*Acquisto di autovetture e veicoli commerciali leggeri di seconda mano:* i livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli relativi alla direttiva 98/69B (Euro 4). Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell'immatricolazione i livelli di emissioni di inquinanti della tabella 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n.715/2007, i veicoli offerti dovranno rispettare i livelli di emissione di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n.715/2007 (Euro 5).

**Verifica:** il legale rappresentante della ditta offerente deve sottoscrivere una dichiarazione per attestare la conformità al criterio. In relazione all'acquisto di autovetture e veicoli commerciali leggeri di seconda mano, devono essere presentate le copie delle carte di circolazione dei veicoli offerti.

##### 6.2.2 Limiti di emissioni di anidride carbonica (CO2)

*Acquisto, noleggio e leasing:* Le emissioni di CO2 dei veicoli offerti non devono essere superiori ai seguenti limiti:

---

<sup>11</sup> Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Categoria di veicolo	CO <sub>2</sub> g/km
Fuoristrada	175
Furgoni (N1, classe I)	150
Altre categorie	130
Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate (N1, classe II e III)	225

**Verifica:** L'offerente deve indicare il livello di emissioni di CO<sub>2</sub> per ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto, misurato in omologazione. Per i veicoli a doppia alimentazione, si devono indicare entrambi i dati di emissioni di CO<sub>2</sub> correlati alle due tipologie di alimentazione, poiché il livello di emissioni di CO<sub>2</sub> considerato sarà pari alla relativa media aritmetica.

L'aggiudicatario provvisorio dovrà fornire la documentazione tecnica per verificare la veridicità dei dati dichiarati o, in caso di veicoli immatricolati, presentare copia della carta di circolazione di ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto

## 6.4 Clausole contrattuali

### 6.4.1 Oli lubrificanti

**Noleggio:** Nella manutenzione dei veicoli debbono essere usati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011.

**Verifica:** Dichiarazione del legale rappresentante. Ogni semestre l'aggiudicatario dovrà fornire una lista completa dei lubrificanti utilizzati riportando produttore e nome commerciale e tipologia del prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

possesto dell'Ecolabel, ma conformi alle caratteristiche dell'Ecolabel, deve allegare la documentazione tecnica del fabbricante. Per i lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità, l'etichetta dei lubrificanti utilizzati o la scheda tecnica che riporti le caratteristiche indicate nel criterio.

## **ACQUISTO/LEASING/NOLEGGIO DI VEICOLI PER IL TRASPORTO DI MERCI<sup>10</sup> (CATEGORIA N2 ED N3) A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO.** <sup>12</sup>

### **8.2 Specifiche tecniche**

#### **8.2.1 Limiti di emissioni di inquinanti**

Acquisto, leasing di veicoli (N3) nuovi: I livelli di emissioni di inquinanti dei veicoli offerti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dall'Allegato I del Regolamento n. 595/2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori dei veicoli pesanti (Euro VI), quando tale Regolamento entrerà in vigore al fini all'immatricolazione. *Acquisto di veicoli (N3) di seconda mano:* I livelli di emissioni di gas inquinanti dei veicoli (categoria M3) offerti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla tabella 1 lettera B1 o tabella 2 lett. B1 della Direttiva 1999/96 del 19 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato, da calcolare con i cicli di prova ivi riferiti.

**Verifica:** il legale rappresentante della ditta offerente deve sottoscrivere una dichiarazione per attestare la conformità al criterio. In relazione all'acquisto di veicoli di seconda mano, devono essere presentate le copie delle carte di circolazione dei veicoli offerti.

#### **8.2.2 Indicatore di consumo**

Acquisto, leasing: I veicoli offerti, tranne quelli alimentati a gas naturale compresso (CNG), devono essere provvisti di un indicatore di consumo, ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi di carburante.

<sup>12</sup> Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

**Verifica:** l'offerente deve presentare la documentazione tecnica del veicolo da cui si evince la presenza del dispositivo richiesto.

## ALLEGATO F\_ APPARECCHIATURE INFORMATICHE DA UFFICIO

### 4.2 Specifiche tecniche di base per l'acquisto, noleggio e leasing di personal computer portatili<sup>13</sup>

#### 4.2.1 Consumo energetico

Le apparecchiature all'atto della fornitura devono essere conformi ai requisiti di efficienza energetica previsti nelle linee guida energy star versione 5.0 reperibile sul sito <http://www.euenergystar.com>.

#### Verifica

L'offerente offre apparecchiature munite di etichette o loghi come mezzi di presunzione di conformità (es. logo energy star o di un'etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. In questo caso sono accettate anche autocertificazioni dei fabbricanti, in relazione ai modelli di più recente immissione sul mercato, che devono essere rilasciate sulla base delle procedure di prova indicate nella linea guida energy star pertinente.

#### 4.2.2 Aggiornamento delle componenti

L'apparecchiatura deve consentire l'accesso, l'aggiornamento e/o il potenziamento dei principali componenti (almeno la memoria ram, memoria di massa (hard disk, ssd ecc), dove presente il lettore/masterizzatore).

<sup>13</sup> Fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (pc portatili, Pc da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, per ufficio) approvato con DM 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

**Verifica:** l'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità (es. etichetta eu eco label, etichetta nordic ecolabel, o qualsiasi altra etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. in questo caso deve indicare in offerta i prodotti comunque conformi al criterio tramite una dichiarazione dell'azienda che ha assemblato il prodotto, tramite la documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (es. relazione sul disassemblaggio, manuale d'uso, altri documenti di prodotto) contenente indicazione sulle modalità di accesso, aggiornamento e potenziamento delle componenti indicate, o ancora tramite quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto

#### 4.2.3 Contenuto di mercurio nei monitor

Negli schermi LCD (Liquid Crystal Display), le lampade del sistema di retroilluminazione non devono contenere mercurio.

**Verifica:** l'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità (es. etichetta eu eco label, etichetta nordic ecolabel, etichetta der blaue engel o qualsiasi altra etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio, o accompagnati da una relazione di prova di un organismo riconosciuto effettuata secondo lo standard iec 62321 ed 1.0.).

l'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. in questo caso deve indicare in offerta i prodotti comunque conformi al criterio tramite una documentazione tecnica del fabbricante.

#### 4.2.4 Emissione sonora

Le apparecchiature fornite dovranno avere un livello di potenza sonora emessa (LwAd):

- LwAd  $\leq$  a 40db(A), in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido
- LwAd  $\leq$  35 db(A) in fase "idle".

**Verifica:** l'offerente deve allegare all'offerta un rapporto di prova predisposto da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma en iso 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche, sia nella fase "idle" che in modalità hard disk attivo, sono stati misurati in conformità



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

alla norma en iso 7779:2001 e dichiarati in conformità alla norma iso 9296. inoltre possono verificarsi due fattispecie:

- a) l'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità' (es. etichetta eu eco label, etichetta nordic ecolabel, etichetta der blaue engel o qualsiasi altra etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).
- b) l'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. in questo caso deve indicare in offerta i prodotti comunque conformi al criterio tramite una documentazione tecnica del fabbricante.

#### 4.2.5 Riciclabilità

L'apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio, anche ai fini dell'avvio al riciclo. Le parti in plastica con un peso superiore a 25 gr devono presentare una marcatura permanente che ne identifichi il materiale, in conformità alla norma ISO 11469 o equivalente e devono essere composte di un solo polimero o polimeri compatibili con il riciclaggio.

**Verifica:** l'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità' (es. etichetta nordic ecolabel, etichetta der blaue engel o qualsiasi altra etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

l'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. in questo caso deve indicare in offerta i prodotti comunque conformi al criterio tramite una documentazione tecnica e manuale di disassemblaggio.

#### 4.2.6 Manuale di istruzione

L'apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni o altra documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano o, se non disponibile, in lingua inglese che informi sul corretto uso delle apparecchiature che include:

- informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia;
- informazioni sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura.

Il manuale di istruzioni, contenente le informazioni sopra indicate, deve essere fornito in formato elettronico e/o deve essere reso disponibile sul sito web del produttore. Dovrà essere fornito in formato cartaceo un documento contenente almeno le istruzioni necessarie:



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- all'accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi all'accensione;
- ad accedere al sito dove è contenuto il manuale di istruzioni, se non disponibile in altra forma.

**Verifica:** l'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità' (es. etichetta eu eco label, etichetta nordic ecolabel, etichetta der blaue engel o qualsiasi altra etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

l'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. in questo caso l'offerente deve presentare un'idonea dichiarazione. al momento della consegna dei beni deve essere fornita una copia del manuale di istruzioni e un suo estratto in formato elettronico.

#### 4.2.7 Informazioni sul prodotto

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature e delle relative funzioni opzionali, l'offerente dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a fornire informazioni:

- a) sul consumo energetico nonché sulla potenza massima assorbita per ciascuna modalità operativa;
- b) sulle modalità di impiego dei modi di risparmio energetico dell'apparecchio;
- c) sulle modalità del ritiro e trattamento RAEE;
- d) sul servizio di assistenza e manutenzione.

**Verifica:** L'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità' (es. etichetta eu eco label, etichetta nordic ecolabel, etichetta der blaue engel o qualsiasi altra etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come MEZZI DI PRESUNZIONE DI CONFORMITA'. In questo caso l'offerente DEVE FORNIRE copia di tale materiale informativo contenente le informazioni sul prodotto o indicare il sito web dove lo stesso può essere consultato.

#### 4.2.8 Requisito dell'imballaggio

81





LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

L'imballaggio primario:

- a) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

**Verifica:** L'offerente deve dichiarare la conformità alla normativa di riferimento. La dichiarazione dovrà eventualmente contenere indicazioni sulla separazione dei diversi materiali.

Per il contenuto minimo di riciclato (criterio b), si presume conforme l'imballaggio munito di indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni ambientali auto dichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius).

#### 4.4 Le clausole contrattuali per l'acquisto, noleggio e leasing di personal computer portatili

##### 4.4.1 Garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio

La garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni. Si presume conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in produzione, di una eco-etichetta ambientale ISO di Tipo I che prevede il rispetto delle suddette specifiche.

**Verifica:** L'offerente deve allegare un'opportuna dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente specificando il rispetto della clausola.

##### 4.4.2 Gestione rifiuti elettrici ed elettronici

Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nel rispetto delle indicazioni contenute nel D. Lgs. 151/2005 e nel D.Lgs 152/2006. Il fornitore, su richiesta della stazione appaltante, si rende disponibile a fornire



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

un'offerta per il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici in esubero rispetto a quanto stabilito dall'art. 12 comma 2 e 3 del D. Lgs. N. 151/2005.

**Verifica:** L'offerente deve allegare un'opportuna dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente specificando il rispetto della clausola.

## 5.2 Le specifiche tecniche di base per l'acquisto, noleggio e leasing di personal computer da tavolo

### 5.2.1 Consumo energetico

Le apparecchiature all'atto della fornitura devono essere conformi ai requisiti di efficienza energetica previsti nelle linee guida ENERGY STAR versione 5.0.

**Verifica:** l'offerente offre apparecchiature munite di etichette o loghi come mezzi di presunzione di conformità (es. logo energy star o di un'etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità. in questo caso sono accettate anche autocertificazioni dei fabbricanti, in relazione ai modelli di più recente immissione sul mercato, che devono essere rilasciate sulla base delle procedure di prova indicate nella linea guida energy star pertinente.

### 5.2.2 Aggiornabilità dei componenti

L'apparecchiatura deve consentire l'accesso, l'aggiornamento e/o il potenziamento dei principali componenti (almeno la memoria RAM, il disco rigido e, dove presente, il lettore/masterizzatore).

**Verifica:** L'offerente offre apparecchiature munite di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità (es. etichetta eu eco label, etichetta nordic ecolabel, o qualsiasi altra etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità. in questo caso deve indicare in offerta i prodotti comunque conformi al criterio tramite una dichiarazione dell'azienda che ha assemblato il prodotto, tramite la documentazione di



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

accompagnamento al prodotto destinata all'utente (es. relazione sul disassemblaggio, manuale d'uso, altri documenti di prodotto) contenente indicazione sulle modalità di accesso, aggiornamento e potenziamento delle componenti indicate, o ancora tramite quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

### 5.2.3 Consumo energetico dei monitor

I monitor devono essere conformi ai requisiti di efficienza energetica previsti nelle linee guida ENERGY STAR versione 5.0.

**Verifica:** L'offerente offre apparecchiature munite di etichette o loghi come mezzi di presunzione di conformità (es. logo energy star o di un'etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità. in questo caso sono accettate anche autocertificazioni dei fabbricanti, in relazione ai modelli di più recente immissione sul mercato, che devono essere rilasciate sulla base delle procedure di prova indicate nella linea guida energy star pertinente.

### 5.2.4 Contenuto di mercurio nei monitor LCD

Le lampade del sistema di retroilluminazione dello schermo LCD non deve contenere mercurio.

**Verifica:** L'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità (es. etichetta eu eco label, etichetta der blaue engel o qualsiasi altra etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità. in questo caso deve indicare in offerta i prodotti comunque conformi al criterio tramite una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto effettuata secondo lo standard iec 62321 ed 1.0.

### 5.2.5 Emissioni sonore

Le apparecchiature devono avere una potenza sonora LWAd rientrante nei seguenti limiti:

- LWAd  $\leq 45$  db(A) in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido (misurati in conformità alla EN ISO 7779:2001);
- LWAd  $\leq 40$  db(A) in fase "idle".



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

**Verifica:** L'offerente deve allegare all'offerta un rapporto di prova predisposto da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma en iso 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche, siano stati misurati in conformità alla norma en iso 7779:2001 e dichiarati in conformità alla norma iso 9296. inoltre l'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità (es. etichetta eu eco label, etichetta nordic ecolabel, o qualsiasi altra etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

### 5.2.6 Riciclabilità

L'apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio, anche al fine del riciclaggio. Le parti in plastica con un peso superiore a 25 gr devono presentare una marcatura permanente che ne identifichi il materiale, in conformità alla norma ISO 11469 o equivalente e devono essere composte di un solo polimero o polimeri compatibili con il riciclaggio.

**Verifica:** L'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità (es. etichetta nordic ecolabel, etichetta der blaue engel o qualsiasi altra etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. in questo caso deve indicare in offerta i prodotti comunque conformi al criterio tramite una documentazione tecnica e manuale di disassemblaggio.

### 5.2.7 Manuale di istruzioni

L'apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni o altra documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano o, altrimenti, in lingua inglese che informi sul corretto uso (con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa:

- informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia;
- informazioni sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura.

Il manuale di istruzioni, contenente le informazioni sopra indicate, deve essere fornito in formato elettronico e/o deve essere reso disponibile sul sito web del produttore. Dovrà essere fornito in formato cartaceo un documento contenente almeno le istruzioni necessarie:



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- all'accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi all'accensione;
- ad accedere al sito dove è contenuto il manuale di istruzioni.

**Verifica:** L'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità (es. etichetta eu eco label, etichetta nordic ecolabel, etichetta der blaue engel o qualsiasi altra etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. in questo caso l'offerente deve presentare un'ideale dichiarazione. al momento della consegna dei beni deve essere fornita una copia del manuale di istruzioni e un suo estratto in formato elettronico.

### 5.2.8 Informazioni sul prodotto

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature e delle relative funzioni opzionali, l'offerente dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a fornire informazioni:

- a) sul consumo energetico nonché sulla potenza massima assorbita per ciascuna modalità operativa;
- b) sulle modalità di impiego dei modi di risparmio energetico dell'apparecchio;
- c) sulle modalità del ritiro e trattamento RAEE;
- d) sul servizio di assistenza e manutenzione.

**Verifica:** L'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità (es. etichetta eu eco label, etichetta nordic ecolabel, etichetta der blaue engel o qualsiasi altra etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. in questo caso l'offerente deve fornire copia di tale materiale informativo contenente le informazioni sul prodotto o indicare il sito web dove lo stesso può essere consultato.

### 5.2.9 Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio primario:



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- a) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

**Verifica:** L'offerente deve dichiarare la conformità al requisito, attraverso la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa offerente.

L'aggiudicatario dimostra il rispetto del requisito di cui alla lett b) con una "Asserzione ambientale auto dichiarata" conforme alla norma UNI EN ISO 14021, ovvero con una dichiarazione, un simbolo o un grafico che riporti almeno tale indicazione minima di contenuto di riciclato (es. simbolo del ciclo di Mobius).

## 5.4 Le clausole contrattuali per l'acquisto, noleggio e leasing di personal computer da tavolo

### 5.4.1 Garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio

La garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni.

**Verifica:** L'offerente offre, per prodotti ancora in produzione, il possesso di etichette ISO di Tipo I che prevede il rispetto delle suddette specifiche come mezzi di presunzione di conformità'.

L'offerente per gli altri prodotti, sprovvisti di tali etichette come mezzi di presunzione di conformità', deve allegare un'opportuna dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente, specificando il rispetto delle suddette specifiche.

### 5.4.2 Gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici

Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nel rispetto delle indicazioni contenute nel D. Lgs. 151/2005 e nel D.Lgs 152/2006. Il fornitore, su richiesta della stazione appaltante, si rende disponibile a fornire



[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

un'offerta per il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici in esubero rispetto a quanto stabilito dall'art. 12 comma 2 e 3 del D. Lgs. N. 151/2005.

**Verifica:** L'offerente deve allegare un'opportuna dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente.

L'amministrazione verificherà che il fornitore assicuri il ritiro ed il trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

## 6.2 Le specifiche tecniche di base per l'acquisto, noleggio e leasing di stampanti

### 6.2.1 Consumo energetico

Le apparecchiature all'atto della fornitura devono essere conformi ai requisiti di efficienza energetica previsti nelle linee guida ENERGY STAR versione 1.2.

**Verifica:** L'offerente offre apparecchiature munite di etichette o loghi come mezzi di presunzione di conformità (es. logo energy star o di un'etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità. in questo caso sono accettate anche autocertificazioni dei fabbricanti, in relazione ai modelli di più recente immissione sul mercato, che devono essere rilasciate sulla base delle procedure di prova indicate nella linea guida energy star pertinente

### 6.2.2 Carta

La stampante deve supportare l'uso di carta riciclata al 100% conforme ai requisiti prestazionali indicati nel punto 3.4 dell'Allegato del DM 4 aprile 2013 recante Criteri Minimi Ambientali per l'acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013, anche in caso di stampa/copia in modalità fronte/retro automatica.

**Verifica:** L'offerente deve allegare all'offerta una dichiarazione del produttore o una documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (manuale d'uso, altri documenti di prodotto) riportante l'indicazione richiesta dalle specifiche al fine di comprovare il rispetto al requisito.

### 6.2.3 Funzionalità fronte retro

88





LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Deve essere garantita la presenza dell'unità duplex che assicura la funzionalità di stampa fronte/retro.

**Verifica:** L'offerente offre apparecchiature munite di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità' (es. etichetta der blaue engel, etichetta nordic ecolabel, o qualsiasi altra etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. in questo caso il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore; dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (manuale d'uso, altri documenti di prodotto) contenente esplicita indicazione delle modalità di impostazione della funzionalità di stampa/copia fronte-retro.

#### 6.2.4 Utilizzo di cartucce di toner e di inchiostro rigenerate

I prodotti devono consentire l'utilizzo di cartucce di toner o d'inchiostro rigenerate. Dispositivi e pratiche che impediscono l'utilizzo di cartucce rigenerate (es. pratiche o dispositivi che inibiscono o limitano l'utilizzo di prodotti rigenerati) non devono essere presenti o applicati.

**Verifica:** L'offerente offre prodotti munite di etichette ambientali ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio come mezzo di presunzione di conformità'.

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. In questo caso il rispetto del requisito è comprovato da un dossier tecnico che attesti il possesso del requisito, dalla dichiarazione di compatibilità con l'utilizzo di prodotti rigenerati contenuta nel manuale d'uso.

#### 6.2.5 Toner e inchiostri , sostanze pericolose e metalli pesanti : limiti ed esclusioni

La cartuccia di toner non deve rilasciare polveri nell'ambiente.

Le polveri di toner o gli inchiostri delle cartucce:

- a) non devono contenere coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche riportate nell'All. XVII del Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH);
- b) non devono contenere mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti possono essere presenti solo sotto forma di contaminazioni derivate dal processo produttivo e non possono superare le 100ppm;

89



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

c) non debbono contenere inoltre sostanze classificate con le seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo: H351/R40; H350/R45; H350i/R49; H340/R46; H341/R68; H360F/R60; H360D/R61; H361f/R62; H601d/R63; H331 H330/R23; H311/R24; H301/R25; H372 H373/R48; H330/R26; H310/R27; H300/R28; H370/R39; H334/R42; H362/R64; H317/R43;

d) non devono essere classificate con le seguenti frasi di rischio o indicazioni di pericolo: R50/H400; H413/R53; H400 H410/R50/53; H412/R52/53; H411/R51-53; EUH059/R59.

**Verifica:** L'offerente deve allegare all'offerta le schede dati di sicurezza delle polveri e degli inchiostri presenti nei toner e nelle cartucce rigenerate, uniformate al Reg. CE 1907/2006;

Qualora lo richieda l'amministrazione aggiudicatrice in sede di aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario dovrà sottoporre gli elementi costituenti il criterio, a certificazione di un organismo riconosciuto per attestare il rispetto dello stesso criterio, mediante verifiche condotte con le metodologie riportate nelle norme tecniche settoriali (es. se non già indicato nella scheda di sicurezza, il test di AMES per la verifica delle proprietà mutagene e cancerogene o il test LGA per la verifica dell'eventuale nocività per l'uomo).

### 6.2.6 Manuale di istruzioni

L'apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni o altra documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano o, altrimenti, in lingua inglese che informi sul corretto uso (con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa:

- le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta ecc.), per la stampa fronte/retro (con l'utilizzo dell'unità duplex se prevista), per la stampa in formato due pagine per foglio, per la stampa in formato ridotto ecc.;
- la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione materiali di consumo in particolare sul recupero e riciclo dei toner, ecc.)
- il corretto posizionamento dell'apparecchio nei locali di lavoro al fine di ridurre l'esposizione alle emissioni nocive del personale;
- informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Il manuale di istruzioni, contenente le informazioni sopra indicate, deve essere fornito in formato elettronico e/o deve essere reso disponibile sul sito web del produttore. Dovrà essere fornito in formato cartaceo un documento contenente almeno le istruzioni necessarie:

- all'accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi all'accensione;
- ad accedere al sito dove è contenuto il manuale di istruzioni.

**Verifica:** L'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità (es. etichetta Nordic Ecolabel, etichetta Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. In questo caso l'offerente deve presentare un'idonea dichiarazione. Al momento della consegna dei beni deve essere fornita una copia del manuale di istruzioni e un suo estratto in formato elettronico.

### 6.2.7 Informazioni sul prodotto

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature e delle relative funzioni opzionali, l'offerente dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a fornire informazioni:

- a) sul consumo energetico massimo associato alle diverse modalità operative;
- b) sul servizio di ritiro e trattamento RAEE;
- c) sul servizio di assistenza e manutenzione.

**Verifica:** L'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità (es. etichetta Nordic Ecolabel, etichetta Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. In questo caso l'offerente deve fornire copia del materiale informativo contenente le informazioni sul prodotto che sarà presente in dotazione ai prodotti o disponibile sul sito web del produttore.

### 6.2.8 Riciclabilità



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

L'apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio, anche al fine di agevolare il riciclaggio dei materiali. Le parti in plastica con un peso superiore a 25 gr devono presentare una marcatura permanente che ne identifichi il materiale, in conformità alla norma ISO 11469 o equivalente e devono essere composte di un solo polimero o polimeri compatibili con il riciclaggio.

**Verifica:** L'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come (es. etichetta Nordic Ecolabel, etichetta Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. In questo caso deve indicare in offerta i prodotti comunque conformi al criterio tramite una documentazione tecnica e manuale di disassemblaggio.

### 6.2.9 Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio primario:

- a) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

**Verifica:** L'offerente deve dichiarare la conformità al requisito, attraverso la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa offerente.

L'aggiudicatario dimostra il rispetto del requisito di cui alla lett b) con una "Asserzione ambientale auto dichiarata" conforme alla norma UNI EN ISO 14021, ovvero con una dichiarazione, un simbolo o un grafico che riporti almeno tale indicazione minima di contenuto di riciclato (es. simbolo del ciclo di Mobius).

## 6.4 Le clausole contrattuali per l'acquisto, noleggio e leasing di stampanti

### 6.4.1 Garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

La garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni.

**Verifica:** L'offerente offre, per prodotti ancora in produzione, il possesso di etichette ISO di Tipo I che prevede il rispetto delle suddette specifiche come mezzo di presunzione di conformità'.

L'offerente per gli altri prodotti, sprovvisti di tali etichette come mezzi di presunzione di conformità', deve allegare un'opportuna dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente, specificando il rispetto delle suddette specifiche.

#### 6.4.2 Gestione rifiuti elettrici ed elettronici

Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nel rispetto delle indicazioni contenute nel D. Lgs. 151/2005 e nel D.Lgs 152/2006. Il fornitore, su richiesta della Pubblica Amministrazione, si rende disponibile a fornire un'offerta per il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici in esubero rispetto a quanto stabilito dall'art. 12 comma 2 e 3 del D. Lgs. N. 151/2005.

**Verifica:** L'offerente deve allegare un'opportuna dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente.

### 7.2 Le specifiche tecniche di base per l'acquisto, noleggio e leasing di apparecchiature multifunzione

#### 7.2.1 Consumo energetico

Le apparecchiature all'atto della fornitura devono essere conformi ai requisiti di efficienza energetica previsti nelle linee guida ENERGY STAR versione 1.2.

**Verifica:** l'offerente offre apparecchiature munite di etichette o loghi come mezzi di presunzione di conformità' (es. logo energy star o di un'etichetta ambientale iso 14024 equivalente rispetto al criterio).



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. In questo caso sono accettate anche autocertificazioni dei fabbricanti, in relazione ai modelli di più recente immissione sul mercato, che devono essere rilasciate sulla base delle procedure di prova indicate nella linea guida energy star pertinente.

### 7.2.2 Carta

L'apparecchiatura deve supportare l'uso di carta riciclata al 100% conforme ai requisiti prestazionali indicati nel punto 3.4 dell'Allegato del DM 4 aprile 2013 recante Criteri Minimi Ambientali per l'acquisto di carta per copia e carta grafica – aggiornamento 2013, anche in caso di stampa/copia in modalità fronte/retro automatica.

**Verifica:** L'offerente deve allegare all'offerta una dichiarazione del produttore e una documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (manuale d'uso, altri documenti di prodotto) riportante l'indicazione della possibilità di uso della carta riciclata al 100% anche in caso di stampa/copia in modalità fronte-retro.

### 7.2.3 Funzionalità fronte-retro

Deve essere garantita la presenza dell'unità duplex che assicura la funzionalità di stampa/copia fronte/retro.

**Verifica:** L'offerente offre apparecchiature munite di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità' (es. etichetta Der Blaue Engel, etichetta Nordic Ecolabel, o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. In questo caso il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (manuale d'uso, altri documenti di prodotto) contenente esplicita indicazione delle modalità di impostazione della funzionalità di stampa/copia fronte-retro.

### 7.2.4 Utilizzo di cartucce di toner rigenerate

I prodotti devono consentire l'utilizzo di cartucce di toner o d'inchiostro rigenerate. Dispositivi e pratiche che impediscono l'utilizzo di cartucce rigenerate (es. pratiche o dispositivi che inibiscono o limitano l'utilizzo di prodotti rigenerati) non devono essere presenti o applicati.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

**Verifica:** L'offerente offre prodotti munite di etichette ambientali ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio come mezzo di presunzione di conformità'.

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. In questo caso il rispetto del requisito è comprovato da un dossier tecnico che attesti il possesso del requisito e dalla dichiarazione di compatibilità con l'utilizzo di prodotti rigenerati contenuta nel manuale d'uso.

### 7.2.5 Toner ed inchiostri, sostanze pericolose e metalli pesanti: limiti ed esclusioni

La cartuccia di toner non deve rilasciare polveri nell'ambiente.

Le polveri di toner o gli inchiostri:

- a) non devono contenere coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche riportate nell'All. XVII del Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH);
- b) non devono contenere mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti possono essere presenti solo sotto forma di contaminazioni derivate dal processo produttivo e non possono superare le 100ppm;
- c) non debbono contenere inoltre sostanze classificate con le seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo: H351/R40; H350/R45; H350i/R49; H340/R46; H341/R68; H360F/R60; H360D/R61; H361f/R62; H601d/R63; H331 H330/R23; H311/R24; H301/R25; H372 H373/R48; H330/R26; H310/R27; H300/R28; H370/R39; H334/R42; H362/R64; H317/R43;
- d) non devono essere classificate con le seguenti frasi di rischio o indicazioni di pericolo: R50/H400; H413/R53; H400 H410/R50/53; H412/R52/53; H411/R51-53; EUH059/R59.

**Verifica:** L'offerente deve allegare all'offerta le schede dati di sicurezza delle polveri e degli inchiostri presenti nei toner e nelle cartucce rigenerate, uniformate al Reg. CE 1907/2006.

Qualora lo richieda l'amministrazione aggiudicatrice in sede di aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario dovrà sottoporre gli elementi costituenti il criterio, a certificazione di un organismo riconosciuto per attestare il rispetto dello stesso criterio, mediante verifiche condotte con le metodologie riportate nelle norme tecniche settoriali (es. se non già indicato nella scheda di sicurezza, il test di AMES per la verifica delle proprietà mutagene e cancerogene o il test LGA per la verifica dell'eventuale nocività per l'uomo).

95



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

### 7.2.6 Riciclabilità

L'apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio, anche al fine di agevolare il riciclo dei materiali di cui è composta. Le parti in plastica con un peso superiore a 25 gr devono presentare una marcatura permanente che ne identifichi il materiale, in conformità alla norma ISO 11469 o equivalente e devono essere composte di un solo polimero o polimeri compatibili con il riciclaggio.

**Verifica:** L'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità' (es. etichetta Nordic Ecolabel, etichetta Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. in questo caso deve indicare in offerta i prodotti comunque conformi al criterio tramite una documentazione tecnica e manuale di disassemblaggio.

### 7.2.7 Manuale d'istruzioni

L'apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni o altra documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano o, altrimenti, in lingua inglese che informi sul corretto uso (con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che include:

- le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta ecc.), per la stampa fronte/retro (con l'utilizzo dell'unità duplex se prevista), per la stampa in formato due pagine per foglio, per la stampa in formato ridotto ecc.;
- la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione materiali di consumo in particolare sul recupero e riciclo dei toner, ecc.)
- il corretto posizionamento dell'apparecchio nei locali di lavoro al fine di ridurre l'esposizione alle emissioni nocive del personale;
- informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia.

Il manuale di istruzioni, contenente le informazioni sopra indicate, deve essere fornito in formato elettronico e/o deve essere reso disponibile sul sito web del produttore. Dovrà essere fornito in formato cartaceo un documento contenente almeno le istruzioni necessarie:



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- all'accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi all'accensione;
- ad accedere al sito dove è contenuto il manuale di istruzioni.

**Verifica:** L'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità (es. etichetta nordic ecolabel, etichetta der blaue engel o qualsiasi altra etichetta ambientale iso di tipo i equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. In questo caso l'offerente deve presentare un'idonea dichiarazione. Al momento della consegna dei beni deve essere fornita una copia del manuale di istruzioni e un suo estratto in formato elettronico.

### 7.2.8 Informazioni prodotto

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature e delle relative funzioni opzionali, l'offerente dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a fornire informazioni:

- a) sul consumo energetico massimo associato alle diverse modalità operative;
- b) sul servizio di ritiro e trattamento RAEE;
- c) sul servizio di assistenza e manutenzione.

**Verifica:** L'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità (es. etichetta Nordic Ecolabel, etichetta Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. In questo caso l'offerente deve fornire copia del materiale informativo contenente le informazioni sul prodotto che sarà presente in dotazione ai prodotti o disponibile sul sito web del produttore.

### 7.2.9 Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio primario:



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- a) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

**Verifica:** L'offerente deve dichiarare la conformità al requisito, attraverso la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa offerente.

L'aggiudicatario dimostra il rispetto del requisito di cui alla lett b) con una "Asserzione ambientale auto dichiarata" conforme alla norma UNI EN ISO 14021, ovvero con una dichiarazione, un simbolo o un grafico che riporti almeno tale indicazione minima di contenuto di riciclato (es. simbolo del ciclo di Mobius).

## 7.4 Le clausole contrattuali per l'acquisto, noleggio e leasing di apparecchiature multifunzione

### 7.4.1 Garanzia della disponibilità di parti di ricambio

La garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni.

**Verifica:** L'offerente offre, per prodotti ancora in produzione, il possesso di etichette ISO di Tipo I che prevede il rispetto delle suddette specifiche come mezzo di presunzione di conformità'. L'offerente per gli altri prodotti, sprovvisti di tali etichette come mezzi di presunzione di conformità', deve allegare un'opportuna dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente, specificando il rispetto delle suddette specifiche.

### 7.4.2 Gestione rifiuti elettrici ed elettronici

Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nel rispetto delle indicazioni contenute nel D. Lgs. 151/2005 e nel D.Lgs 152/2006. Il fornitore, su richiesta della Pubblica Amministrazione, si rende disponibile a fornire un'offerta per il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici in esubero rispetto a quanto stabilito dall'art. 12 comma 2 e 3 del D. Lgs. N. 151/2005.



[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

**Verifica:** L'offerente deve allegare un'opportuna dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente.

## 8.2 Le specifiche tecniche di base per l'acquisto, noleggio e leasing di fotocopiatrici

### 8.2.1 Consumo energetico

Le apparecchiature all'atto della fornitura devono essere conformi ai requisiti di efficienza energetica previsti nelle linee guida ENERGY STAR versione 1.2.

**Verifica:** L'offerente offre apparecchiature munite di etichette o loghi come mezzi di presunzione di conformità' (es. logo ENERGY STAR o di un'etichetta ambientale ISO 14024 equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. in questo caso sono accettate anche autocertificazioni dei fabbricanti, in relazione ai modelli di più recente immissione sul mercato, che devono essere rilasciate sulla base delle procedure di prova indicate nella linea guida ENERGY STAR pertinente.

### 8.2.2 Carta

La fotocopiatrice deve supportare l'uso di carta riciclata al 100% conforme ai requisiti prestazionali indicati nel punto 3.4 dell'Allegato del DM 4 aprile 2013 recante Criteri Minimi Ambientali per l'acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013, anche in caso di copia in modalità fronte/retro automatica.

**Verifica:** L'offerente deve allegare all'offerta una dichiarazione del produttore e una documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (manuale d'uso, altri documenti di prodotto).

### 8.2.3 Funzionalità fronte retro

Deve essere garantita la presenza dell'unità duplex che assicura la funzionalità di copia fronte/retro.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

**Verifica:** L'offerente offre apparecchiature munite di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità' (es. etichetta Der Blaue Engel, etichetta Nordic Ecolabel, o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. In questo caso il rispetto del requisito è comprovato da una dichiarazione del produttore e dalla documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (manuale d'uso, altri documenti di prodotto) contenente esplicita indicazione delle modalità di impostazione della funzionalità di stampa/copia fronte-retro.

#### 8.2.4 Utilizzo di cartucce di toner rigenerate

I prodotti devono consentire l'utilizzo di cartucce di inchiostro o di toner rigenerate. Dispositivi e pratiche che impediscono l'utilizzo di cartucce rigenerate (es. pratiche o dispositivi che inibiscono o limitano l'utilizzo di prodotti rigenerati) non devono essere presenti o applicati.

**Verifica:** L'offerente deve allegare all'offerta un dossier tecnico che attesti il possesso del requisito e una dichiarazione di compatibilità con l'utilizzo di prodotti rigenerati contenuta nel manuale d'uso.

#### 8.2.5 Toner e inchiostri, sostanze pericolose e metalli pesanti: limiti ed esclusioni

La cartuccia di toner non deve rilasciare polveri nell'ambiente.

Le polveri di toner o gli inchiostri:

- non devono contenere coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche riportate nell'All. XVII del Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH);
- non devono contenere mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti possono essere presenti solo sotto forma di contaminazioni derivate dal processo produttivo e non possono superare le 100ppm;
- non debbono contenere inoltre sostanze classificate con le seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo: H351/R40; H350/R45; H350i/R49; H340/R46; H341/R68; H360F/R60; H360D/R61; H361f/R62; H601d/R63; H331 H330/R23; H311/R24; H301/R25; H372 H373/R48; H330/R26; H310/R27; H300/R28; H370/R39; H334/R42; H362/R64; H317/R43;

100



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- d) non devono essere classificate con le seguenti frasi di rischio o indicazioni di pericolo: R50/H400; H413/R53; H400 H410/R50/53; H412/R52/53; H411/R51-53; EUH059/R59.

**Verifica:** L'offerente deve allegare all'offerta le schede dati di sicurezza delle polveri e degli inchiostri presenti nei toner e nelle cartucce rigenerate, uniformate al Reg. CE 1907/2006.

Qualora lo richieda l'amministrazione aggiudicatrice in sede di aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario dovrà sottoporre gli elementi costituenti il criterio, a certificazione di un organismo riconosciuto per attestare il rispetto dello stesso criterio, mediante verifiche condotte con le metodologie riportate nelle norme tecniche settoriali (es. se non già indicato nella scheda di sicurezza, il test di AMES per la verifica delle proprietà mutagene e cancerogene o il test LGA per la verifica dell'eventuale nocività per l'uomo).

### 8.2.6 Riciclabilità

L'apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio, anche al fine di agevolare il riciclo dei materiali di cui è composta. Le parti in plastica con un peso superiore a 25 gr devono presentare una marcatura permanente che ne identifichi il materiale, in conformità alla norma ISO 11469 o equivalente e devono essere composte di un solo polimero o polimeri compatibili con il riciclaggio.

**Verifica:** L'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità' (es. etichetta Nordic Ecolabel, etichetta Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. in questo caso deve indicare in offerta i prodotti comunque conformi al criterio tramite una documentazione tecnica e manuale di disassemblaggio.

### 8.2.7 Manuale d'istruzioni

L'apparecchiatura offerta deve essere fornita di un manuale di istruzioni o altra documentazione di accompagnamento al prodotto, in italiano o, altrimenti, in lingua inglese

101





LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

che informi sul corretto uso (con riferimento agli impatti ambientali) delle apparecchiature che includa:

- le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta ecc.), per la stampa fronte/retro, per la stampa in formato due pagine per foglio, per la stampa in formato ridotto ecc.;
- la gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione materiali di consumo in particolare sul recupero e riciclo dei toner, ecc.)
- il corretto posizionamento dell'apparecchio nei locali di lavoro al fine di ridurre l'esposizione alle emissioni nocive del personale;
- informazioni sulle opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia.

Il manuale di istruzioni, contenente le informazioni sopra indicate, deve essere fornito in formato elettronico e/o deve essere reso disponibile sul sito web del produttore. Dovrà essere fornito in formato cartaceo un documento contenente almeno le istruzioni necessarie:

- all'accensione, alla connessione e alla risoluzione dei più comuni problemi relativi all'accensione;
- ad accedere al sito dove è contenuto il manuale di istruzioni.

**Verifica:** L'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità (es. etichetta Nordic Ecolabel, etichetta Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità. In questo caso l'offerente deve presentare un'idonea dichiarazione. Al momento della consegna dei beni deve essere fornita una copia del manuale di istruzioni e un suo estratto in formato elettronico.

### 8.2.8 Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio primario:

- a) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

**Verifica:** L'offerente deve dichiarare la conformità al requisito, attraverso la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa offerente.

L'aggiudicatario dimostra il rispetto del requisito di cui alla lett b) con una "Asserzione ambientale auto dichiarata" conforme alla norma UNI EN ISO 14021, ovvero con una dichiarazione, un simbolo o un grafico che riporti almeno tale indicazione minima di contenuto di riciclato (es. simbolo del ciclo di Mobius).

### 8.2.9 Informazione sul prodotto

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature e delle relative funzioni opzionali, l'offerente dovrà fornire puntuali istruzioni agli utenti volte a fornire informazioni:

- a) sul consumo energetico massimo associato alle diverse modalità operative;
- b) sul servizio di ritiro e trattamento RAEE;
- c) sul servizio di assistenza e manutenzione.

**Verifica:** L'offerente offre prodotti muniti di etichette ambientali come mezzi di presunzione di conformità' (es. etichetta Nordic Ecolabel, etichetta Der Blaue Engel o qualsiasi altra etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio).

L'offerente offre prodotti sprovvisti di etichette come mezzi di presunzione di conformità'. in questo caso l'offerente deve fornire copia del materiale informativo contenente le informazioni sul prodotto che sarà presente in dotazione ai prodotti o disponibile sul sito web del produttore.

## 8.4 Le clausole contrattuali per l'acquisto, noleggio e leasing di fotocopiatrici

### 8.4.1 Garanzia della disponibilità delle parti di ricambio

La garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

**Verifica:** L'offerente offre, per prodotti ancora in produzione, il possesso di etichette ISO di Tipo I che prevede il rispetto delle suddette specifiche come mezzo di presunzione di conformità'.

L'offerente per gli altri prodotti, sprovvisti di tali etichette come mezzi di presunzione di conformità', deve allegare un'opportuna dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente, specificando il rispetto delle suddette specifiche.

#### 8.4.2 Gestione rifiuti elettrici ed elettronici

Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nel rispetto delle indicazioni contenute nel D. Lgs. 151/2005 e nel D.Lgs 152/2006. Il fornitore, su richiesta della Pubblica Amministrazione, si rende disponibile a fornire un'offerta per il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici in esubero rispetto a quanto stabilito dall'art. 12 comma 2 e 3 del D. Lgs. N. 151/2005.

**Verifica:** L'offerente deve allegare un'opportuna dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente.

**ALLEGATO G \_ MATRICE DI MONITORAGGIO**

**Esempio di matrice di monitoraggio degli aspetti ambientali dell'evento .....**

CATEGORIE	ASPETTI CARATTERIZZANTI	OBIETTIVO	INDICATORI CHIAVE (KPIs)	AZIONI	RESPONSABILITA' (persona o ente che se ne occupa)	MISURAZIONE DEI RISULTATI	METODOLOGIA	Anno .....	Risultato ottenuto Dato %	Note
<b>GESTIONE RIFIUTI</b>	carta e cartone	differenziazione	Kg	dislocare contenitori adeguati alla raccolta differenziata; ecc.		Kg riciclati o riutilizzati / kg totali	Raccolta differenziata			
	plastica/alluminio	differenziazione	Kg	dislocare contenitori adeguati alla raccolta differenziata; ecc.		Kg riciclati o riutilizzati / kg totali	Raccolta differenziata			
	vetro	differenziazione	Kg	dislocare contenitori adeguati alla raccolta differenziata; ecc.		Kg riciclati o riutilizzati / kg totali	Raccolta differenziata			
	indifferenziato	differenziazione	Kg	dislocare contenitori adeguati alla raccolta differenziata; ecc.		Kg / kg totali	Raccolta differenziata			

	organico		differenziazione	kg (rifiuti organici)	dislocare contenitori adeguati alla raccolta differenziata; ecc.		(Kg totali/m2) /n.partecipanti	Raccolta differenziata				
<b>CAMBIAMENTO CLIMATICO</b>	USO ENERGIA	energia elettrica	Favorire l'uso di luce naturale quando possibile, possibilità di non accendere tutte le luci e di spegnerle dove non servono; sensibilizzare gli espositori/visitatori/personale a ridurre il consumo di energia	n. iniziative e intraprese	Guardare i contatori prima e dopo l'evento per poi rilevare i consumi dell'evento.		Kwattora consumati					
	UTILIZZO TRASPORTI	autobus	aumentare il servizio navetta	numero	Aumentare l'informativa sulla possibilità di autobus a disposizione dei visitatori		N.persone navetta/N. totale visitatori	Questionario d'ingresso				

		macchina	ridurre l'uso dell'automobile	numero persone arrivate in auto	Incentivare l'uso dei mezzi pubblici a basso impatto ambientale aumentando l'informazione dei mezzi a disposizione (treni, autobus, ecc.)		N.persone in auto/N.totale visitatori	Questionario d'ingresso				
				n. persone arrivate in treno			N.persone in treno/N.totale visitatori	Questionario d'ingresso				
		aereo	ridurre l'uso dell'aereo	n. persone arrivate in aereo			N.persone in aereo/N.totale visitatori	Questionario d'ingresso				
	TOTAL EMISSIONI CO2	emissioni CO <sub>2</sub>	ridurre emissioni promuovendo trasporti a basso impatto	Kg CO2	Incentivare l'uso di mezzi a basso impatto ambientale		Calcolo della CO2	STRUMENTI DI CALCOLO DELLA CO2				

<b>RISORSE NATURALI</b>	Carta	Uso promozio onale	100% carta riciclata e/o certificata FSC	%	Acquistare e realizzare materiali di comunicazione (brochure, depliant, cartelline ecc.) in carta riciclata e/o certificata. Preferire formati elettronici ove possibile, stampare con la funzione fronte- retro.		n. prodotti verdi/ n. tot. forniture	verifica contratti				
	Acqua	Uso sanitari o	Incentivazione riduzione di acqua	N. dei visitatori	Sensibilizzare tutti, attraverso mezzi comunicativi (cartelloni, suggerimenti, indicazioni ) alla riduzione di acqua e ad un uso più intelligente senza sprechi.		N.visitatori *parametr o					
	Pannel li	allestim enti	Riuso materiali	numero	Riutilizzare i pannelli per allestimenti		n.pannelli riusati/n.t otale pannelli	verifica provenie nza pannelli				



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

## ALLEGATO H\_ RISTORAZIONE COLLETTIVA

### 5.4.3 Destinazione del cibo non somministrato<sup>14</sup>

Si prevede la possibilità di assegnare dei punteggi all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con la ratio della Legge 155/2003 recante "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale".

**Verifica:** dichiarazione del legale rappresentante con il qual si attesti, secondo quanto previsto dalla Legge 155/2003, la destinazione del cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, corredata da uno specifico Protocollo sottoscritto tra Fornitore e Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che distribuiscano gratuitamente i prodotti alimentari agli indigenti con il quale si attesti tale impegno.

<sup>14</sup> Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011, Paragrafo 5.4.3



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

## ALLEGATO I\_ DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 9 LUGLIO 2009 (2009/568/CE)<sup>15</sup>

Articolo 1: Il gruppo di prodotti «tessuto-carta» comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici. I prodotti in tessuto-carta sono costituiti da carta increspata o gofrata in uno o più strati. Il tenore di fibre è di almeno il 90 %. Il gruppo di prodotti in questione non comprende i seguenti prodotti:

- a) fazzolettini inumiditi e prodotti sanitari;
- b) prodotti di tessuto laminati con materiali diversi dal tessuto carta;
- c) i prodotti di cui alla direttiva 76/768/CEE.

Articolo 2: Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «tessuto-carta» soddisfano i criteri di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3: I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «tessuto-carta» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4: Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti a fini amministrativi è «004».

Articolo 5: La decisione 2001/405/CE è abrogata.

Articolo 6:

1. Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per il gruppo di prodotti «tessuto-carta» presentate entro la data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2001/405/CE

<sup>15</sup> Vedi <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/996305d5-2dd4-4108-bd5d-3c5ffa340f14/language-it>



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

2. Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «tessuto-carta» presentate dopo la data di adozione della presente decisione ma entro il 4 gennaio 2010 possono basarsi sui criteri istituiti dalla decisione 2001/405/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate. Se il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato in base ad una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2001/405/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi dopo la data di adozione della presente decisione. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

## ALLEGATO L\_ PULIZIA PER EDIFICI

### AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE<sup>16</sup>

#### 5.3 Specifiche tecniche

##### 5.3.1 Prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari)

I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai Criteri ambientali minimi individuati al capitolo Specifiche tecniche.

**Verifica:** L'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi.

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

##### 5.3.2 Prodotti disinfettanti

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute: a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: .Presidio medico-chirurgico. e .Registrazione del Ministero della salute n. ...., b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: .Prodotto biocida. e .Autorizzazione/Registrazione

<sup>16</sup> Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

del Ministero della salute n..... I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai .Criteri ambientali minimi. individuati al paragrafo Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati.

**Verifica:** Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi. di cui al punto Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto Specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre del presente documento.

### 5.3.3 Altri prodotti

I prodotti diversi da quelli di cui ai punti "prodotti per l'igiene" e "disinfettanti" si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati superconcentrati.

Per prodotti superconcentrati si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai Criteri ambientali minimi individuati al paragrafo Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati.

**Verifica:** Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto Specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel paragrafo Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati.

### 5.3.4 Prodotti ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta e tessuto

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel Europeo al tessuto carta.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

**Verifiche.** L'offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

## 5.5 Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali

### 5.5.1 Divieto d'uso di determinati prodotti

L'impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

### 5.5.2 Prodotti ausiliari: attrezzature di lavoro

E' vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante).

### 5.5.3 Formazione del personale addetto alle pulizie della stazione appaltante

La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:

- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza)
- Differenze tra disinfezione e lavaggio
- Modalità di conservazione dei prodotti



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari ecologici, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curricolare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analogo documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

#### 5.5.4 Gestione dei rifiuti

Nel caso che l'edificio non ne sia già provvisto, l'aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso del committente alla scadenza contrattuale.

#### 5.5.5 Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi di prodotti

L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

## CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI PER L' IGIENE <sup>17</sup>

**6.1 Specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) dei detergenti multiuso, dei detergenti per servizi sanitari, dei detergenti per la pulizia di finestre.**

### 6.1.1 Classificazioni non ammesse

I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati né devono contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP
T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330
T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330
T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330
T+ R27	Acute tox 1 H310
T+ R28	Acute tox 2 H300
T R23 (gas)	Acute tox 3 H331
T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311
T R24	Acute tox 3 H331
T R25	Acute tox 3 H301

### 6.1.2 Biodegradabilità dei tensioattivi

<sup>17</sup> Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

### Biodegradabilità rapida (reazione aerobica):

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.

**Metodi di prova:** Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato nella colonna biodegradabilità, i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE Documentazione di biodegradabilità rapida.

### 6.1.3 Sostanze e miscele non ammesse o limitate.

#### a) Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoletoossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
NTA (nitrilotricetato)
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametil tetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol*
Diazolidinilurea*
Formaldeide



www.greenfest.eu  
greenfest@anci.lombardia.it

N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB\*

\* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.

#### b) Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

H300 Letale se ingerito*	R28 Molto tossico per ingestione*
H301 Tossico se ingerito*	R25 Tossico per ingestione*
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie*	R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione*
H310 Letale a contatto con la pelle*	R27 Molto tossico a contatto con la pelle*
H311 Tossico a contatto con la pelle*	R24 Tossico a contatto con la pelle*
H330 Letale se inalato*	R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per inalazione*
H331 Tossico se inalato*	R23 Tossico per inalazione (gas ; polveri/nebbia)*
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R68 Possibilità di effetti irreversibili
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R45 Può provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	R49 Può provocare il cancro per inalazione*
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti
H360F Può nuocere alla fertilità	R60 Può ridurre la fertilità
H360D Può nuocere al feto	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.*	R60 Può ridurre la fertilità* R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati*
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità*	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R62 Possibile rischio di ridotta fertilità*



www.greenfest.eu  
greenfest@anci.lombardia.it

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto	R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto*.	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al Seno	R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle*. R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione* R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle* R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione*
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti)  (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione*. R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle* R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili



	per ingestione*
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.  R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*.  R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R33 Pericolo di effetti cumulativi  R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione*.  R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*.  R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici*	R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici*  R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata*	R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata*	R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono	R59 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico	R31 A contatto con acidi libera gas tossico
EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare*	R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi* R41 Rischio di gravi lesioni oculari*
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato*	R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione*
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle*	R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle*

\* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme. Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento



www.greenfest.eu  
greenfest@anci.lombardia.it

(ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

**Deroghe:** le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi in concentrazione inferiore al 25% nel prodotto	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici	R 50 oppure R 50/53
Fragranze	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi*	H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
Enzimi*	H317:-Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).	R40

\* *Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.*

\*\**In concentrazioni inferiori all'1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.*

c. Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del





LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo [http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp).

#### 6.1.4 Sostanze biocide nei detergenti

Il prodotto detergente può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/ R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale.

#### 6.1.5 Fragranze

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale. Sostanze o preparati non ammessi. e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (<100ppm) per sostanza.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web <http://www.ifraorg.org>.

### 6.1.6 Fosforo

E' ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo complessivo), contenuto nel prodotto

- Entro il limite massimo di 0,02 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso ;
- Entro il limite massimo di 0,2 g. per 100g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso;
- Entro il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati).

Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

### 6.1.7 Concentrazione di composti organici volatili

Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 10% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 C° o più del 20% se il prodotto è destinato alla pulizia dei pavimenti.

### 6.1.8 Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV .Rifiuti. del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.

Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o alla norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1 e qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021

126





LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

«Etichette e dichiarazioni ambientali . Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».

Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

### **6.1.9 Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie: verifiche di conformità.**

L'offerente deve presentare la lista dei prodotti detergenti che fornirà (in caso di appalto di forniture) o che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie ordinarie (in caso di appalto del servizio di pulizia), indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1 a 6.1.8.

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel Europeo né delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi<sup>10</sup>.

### **6.2 Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre.<sup>18</sup>**

<sup>18</sup> Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

I criteri di cui al paragrafo Specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre si riferiscono a tutti i prodotti elencati nel titolo, salvo quanto diversamente specificato nei singoli punti.

### 6.2.1 Classificazioni non ammesse

I prodotti per l'igiene utilizzati non devono classificati né contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP
T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330
T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330
T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330
T+ R27	Acute tox 1 H310
T+ R28	Acute tox 2 H300
T R23 (gas)	Acute tox 3 H331
T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311
T R24	Acute tox 3 H331
T R25	Acute tox 3 H301

### 6.2.2. Biodegradabilità dei tensioattivi

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica):

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.



[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

**Metodi di prova:** Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato .R. nella colonna .biodegradabilità, i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE documentazione di biodegradabilità rapida.

### 6.2.3 Sostanze e miscele non ammesse o limitate.

#### a) Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoletozilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali in misura maggiore del 3%
NTA (nitrilotricetato) in misura maggiore del 3%
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butyl-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butyl-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butyl-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametilclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esamiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol*
Diazolidinilurea*
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

\* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.

b) Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

\* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme. Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

H300 Letale se ingerito*	R28 Molto tossico per ingestione*
H301 Tossico se ingerito*	R25 Tossico per ingestione*
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie*  L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.	R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione*  L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.
H310 Letale a contatto con la pelle*	R27 Molto tossico a contatto con la pelle*



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

H311 Tossico a contatto con la pelle*	R24 Tossico a contatto con la pelle*
H330 Letale se inalato*	R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per inalazione*
H331 Tossico se inalato*	R23 Tossico per inalazione (gas ; polveri/nebbia)*
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R68 Possibilità di effetti irreversibili
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R45 Può provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	R49 Può provocare il cancro per inalazione
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti
H360F Può nuocere alla fertilità	R60 Può ridurre la fertilità
H360D Può nuocere al feto	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati*
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non

	ancora nati*
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità*	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R62 Possibile rischio di ridotta fertilità*
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto	R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto*.	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle* R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione* R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle* R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione*
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti	R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili

<p>gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*</p>	<p>per inalazione*</p> <p>R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle*</p> <p>R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione*</p>
<p>H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*</p>	<p>R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione*.</p> <p>R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*.</p> <p>R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.</p>
<p>H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*</p>	<p>R33 Pericolo di effetti cumulativi</p> <p>R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione</p> <p>R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.</p> <p>R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.</p>
<p>H400 Molto tossico per gli organismi acquatici*</p> <p>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.</p>	<p>R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici*</p> <p>R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*.</p> <p>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti,</p>

	cere, deceranti e svernicianti.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata  L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.	R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico  L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata  L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.	R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico  L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono	R59 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico  L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.	R31 A contatto con acidi libera gas tossico
EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare*	R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi*  R41 Rischio di gravi lesioni oculari*
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato*	R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione*

\* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.

\*\*In concentrazioni inferiori all.1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

c. Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo

[http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp11](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp11).

#### 6.2.4 Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici : sostanze biocide

Il prodotti detergenti superconcentrati e i prodotti impiegati per usi specifici, possono contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/ R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale.

#### 6.2.5 Prodotti disinfettanti: sostanze biocide

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Presidio medico-chirurgico e Registrazione del Ministero della salute n. ....,



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: .Prodotto biocida. e .Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....

### 6.2.6 .Fragranze

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale Sostanze o preparati non ammessi e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (<100ppm) per sostanza .

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web <http://www.ifraorg.org>.

### 6.2.7 Fosforo

E. ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo .P. complessivo), contenuto nel prodotto

- Entro il limite massimo di 0,06 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso ,
- Entro il limite massimo di 0,6 g. per 100g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso, - Entro il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati).

Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

### 6.2.8.Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici concentrazione di composti organici volatili



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 20% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 C°.

### 6.2.9 Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV .Rifiuti. del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.

Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali . Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)». Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

### 6.2.10 Criteri ambientali minimi dei disinfettanti, dei detergenti superconcentrati e dei prodotti per usi specifici per le pulizie periodiche o straordinarie: verifiche di conformità.

Il legale rappresentante della ditta offerente dovrà presentare l'elenco dei prodotti superconcentrati, disinfettanti o per usi specifici che fornirà (in caso di appalto di forniture) o che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie periodiche o straordinarie (in caso di appalto del servizio di pulizia) indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i prodotti superconcentrati.. Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, dovrà sottoscrivere, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di cui Allegato B per attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi. Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali dal punto 1 al punto 8 precedentemente elencati, in



LIFE 16 GIE/IT/000748

[www.greenfest.eu](http://www.greenfest.eu)  
[greenfest@anci.lombardia.it](mailto:greenfest@anci.lombardia.it)

luogo della dichiarazione di cui all'Allegato B è sufficiente che il legale rappresentante della ditta offerente presenti copia della licenza d'uso delle etichette. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi indicati nei punti da 6.2.1 A 6.2.8, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

L'amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario provvisorio per uno o più dei prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi.